

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Testo coordinato)

## **Tutela ed uso del suolo.**

(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

Modificata da [l.r. 04/1978](#), [l.r. 77/1978](#), [l.r. 50/1980](#), [l.r. 17/1982](#), [l.r. 18/1983](#), [l.r. 61/1984](#), [l.r. 62/1984](#), [l.r. 08/1985](#), [l.r. 11/1986](#), [l.r. 18/1986](#), [l.r. 52/1986](#), [l.r. 57/1987](#), [l.r. 41/1988](#), [l.r. 06/1989](#), [l.r. 20/1989](#), [l.r. 70/1991](#), [l.r. 28/1992](#), [l.r. 45/1994](#), [l.r. 43/1995](#), [l.r. 18/1996](#), [l.r. 30/1996](#), [l.r. 72/1996](#), [l.r. 41/1997](#), [l.r. 48/1997](#), [l.r. 19/1999](#), [l.r. 28/1999](#), [l.r. 27/2000](#), [l.r. 01/2007](#), [l.r. 32/2008](#), [l.r. 04/2009](#), [l.r. 20/2009](#), [l.r. 18/2010](#), [l.r. 03/2011](#), [l.r. 03/2013](#), [l.r. 17/2013](#), [l.r. 03/2015](#), [l.r. 26/2015](#), [l.r. 12/2016](#)

Art. [1](#), [1 bis](#), [2](#), [3](#), [3 bis](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [7 bis](#), [8](#), [8 bis](#), [8 ter](#), [8 quater](#), [8 quinquies](#), [8 sexies](#), [9](#), [9 bis](#), [9 ter](#), [10](#), [10 bis](#), [11](#), [12](#), [12 bis](#), [13](#), [14](#), [14 bis](#), [15](#), [15 bis](#), [16](#), [16 bis](#), [17](#), [17 bis](#), [18](#), [19](#), [19 bis](#), [19 ter](#), [19 quater](#), [20](#), [21](#), [22](#), [23](#), [24](#), [25](#), [25 bis](#), [26](#), [27](#), [28](#), [29](#), [30](#), [30 bis](#), [31](#), [31 bis](#), [31 ter](#), [32](#), [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [37 bis](#), [38](#), [39](#), [40](#), [41](#), [41 bis](#), [42](#), [43](#), [44](#), [45](#), [46](#), [47](#), [48](#), [48 bis](#), [49](#), [50](#), [51](#), [52](#), [53](#), [54](#), [55](#), [56](#), [57](#), [58](#), [59](#), [60](#), [61](#), [62](#), [63](#), [64](#), [65](#), [66](#), [67](#), [68](#), [69](#), [70](#), [71](#), [72](#), [73](#), [74](#), [75](#), [76](#), [77](#), [77 bis](#), [78](#), [79](#), [80](#), [80 bis](#), [81](#), [82](#), [83](#), [84](#), [85](#), [86](#), [87](#), [88](#), [89](#), [90](#), [91](#), [91 bis](#), [91 ter](#), [91 quater](#), [91 quinquies](#), [91 sexies](#), [91 septies](#), [91 octies](#), [92](#)

## **TITOLO I. NORME GENERALI**

### **Art. 1.**

*(Finalità della legge)*

[1] La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela <sup>1=></sup>la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero <sup><=1</sup> e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, <sup>2+></sup>commerciali e turistico-ricettivi <sup><+2</sup> con le seguenti finalità:  
l) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità

locali;

2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;

3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali <sup>3+></sup>, paesaggistici <sup><+3</sup> e culturali;

<sup>4=></sup>4) la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo; <sup><=4</sup>

5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;

6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;

7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;

8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;

9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;

10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale;

11) la periodica verifica e l'asestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.

<sup>5></sup>

### **Art. 1 bis.**

*(Copianificazione, partecipazione e sostenibilità)*

1. I processi di pianificazione del territorio avvengono applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, mediante il confronto e i processi di copianificazione tra i soggetti di cui all'articolo 2; la copianificazione garantisce la partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, ciascuna per le proprie competenze.

2. I processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono pubblici; l'ente che li promuove garantisce l'informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi, assicurando altresì la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici momenti di confronto.

3. Gli strumenti di pianificazione, ai diversi livelli, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, assicurano lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

- a) la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati;
- b) il contenimento del consumo di suolo, limitandone i nuovi impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative;
- c) la progettazione attenta all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica;
- d) la valutazione ambientale strategica (VAS) delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte. [<5](#)

[6 >](#)

## **Art. 2**

*(Soggetti della pianificazione del territorio)*

1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:

- a) la Regione;
- b) le province e, ove istituita, la città metropolitana, per quanto attribuito dalle disposizioni in materia di enti locali;
- c) i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica. [<6](#)

[7 >](#)

## **Art. 3**

*(Strumenti e livelli di pianificazione)*

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

- a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplica e ordina gli indirizzi di pianificazione; il piano paesaggistico regionale (PPR), o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici nel caso in cui la Regione decida di dotarsi di un unico strumento di pianificazione, formati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) a livello provinciale e di area metropolitana: i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) formati dalle province e il piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM), formato dalla città metropolitana, che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale;

[8=>](#)c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, [<=8](#)

d) a livello comunale: i piani regolatori generali (PRG) aventi per oggetto il territorio di un singolo comune, o di più comuni riuniti in forme associate e i relativi strumenti di attuazione.

2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono soggetti alle procedure di VAS nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia e secondo le modalità definite dalla presente legge.

3. La Regione, sentite le province, la città metropolitana, ove istituita, i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, promuove, con apposito provvedimento della Giunta regionale, la gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, quale riferimento conoscitivo fondamentale per la valutazione, l'elaborazione e la gestione telematica degli strumenti di pianificazione. Gli enti territoriali conferiscono i dati conoscitivi fondamentali per la formazione del sistema informativo geografico regionale. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità per l'accesso di tutti i cittadini al sistema informativo geografico regionale.

4. Al fine di garantire la conoscenza degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, durante i processi di formazione, approvazione e gestione, tutte le amministrazioni devono prevedere un punto di accesso gratuito per la visione degli atti telematici a favore dei cittadini. [<7](#)

[9 >](#)

**Art. 3 bis.**  
*(Valutazione ambientale strategica)*

[10=>](#) 1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano. [<=10](#)

2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione.

4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi:

- a) redazione del documento preliminare;
- b) eventuale verifica di assoggettabilità;
- c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
- d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;
- e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento;
- f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione;
- g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.

5. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

6. Il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS; garantisce, altresì, in caso di effetti ambientali interregionali o transfrontalieri, la consultazione delle regioni e degli enti locali o dello Stato membro interessati dagli impatti.

7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; [11=>](#)gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni. [<=11](#)

8. Ai fini dell'espletamento della VAS, la Regione:

a) fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli elaborati e per lo svolgimento del processo di valutazione;

b) promuove l'istituzione delle strutture di cui al comma 7, preferibilmente di livello intercomunale, da costituirsi anche mediante le convenzioni di cui al Titolo III bis.

9. Nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis; il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo.

10. Ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano; al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito:

a) il parere motivato;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) il piano di monitoraggio ambientale. [<9](#)

## [12>](#) **TITOLO II. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA** [<12](#)

[13 >](#)

### **Art. 4**

*(Processo di pianificazione del territorio)*

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito territoriale considerato o interessato e assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
3. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, formato dalla Regione in attuazione della normativa statale, costituisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto agli altri atti di pianificazione, compresi i piani d'area delle aree protette.
4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali.
5. Ai piani dei parchi e delle altre aree protette naturali si applica la normativa di settore.
6. Al settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano gli indirizzi e criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.
7. Le disposizioni della presente legge concernenti il PTCM entrano in vigore dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della città metropolitana. [<13](#)

[14 >](#)

## **Art. 5**

*(Finalità e obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)*

1. Il PTR, in coerenza e conformità agli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione anche ai fini del coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e

degli atti programmatici approvati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale.

2. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa statale, riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della Regione e ne delimita i relativi ambiti; stabilisce, altresì, specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.

3. Il PTCP e il PTCM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

4. Il PTCP, attraverso un'intesa tra provincia, Regione e autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, è operato con riguardo al PTCP.

5. Per l'attuazione delle politiche individuate, gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica:

a) possono definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali, paesaggistici e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;

b) forniscono indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;

c) forniscono indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche.

6. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento,



definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-artistici e ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche e alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;

d) i criteri, gli indirizzi, le direttive e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) i casi in cui la loro specificazione o attuazione sono subordinate alla formazione di un PTO, individuandone anche l'area relativa.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e possono dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definiscono le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela e uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio. [<14](#)

[15 >](#)

## **Art. 6**

*(Elaborati e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)*

1. Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di

competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;

f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico regionale.

2. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5, nonché ai contenuti previsti in attuazione della normativa statale;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, dalla scala 1:250.000 fino alla scala 1:50.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e alla normativa statale;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi, le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, derivanti dalle scelte progettuali connesse all'intero territorio regionale e in relazione ai disposti di cui alla normativa statale;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;

[16=>](#)f) la tavola che rappresenta la suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio in attuazione della normativa statale con le relative schede descrittive. [<=16](#)

3. Nel caso in cui la Regione si doti di un unico strumento di pianificazione, il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ha i contenuti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il PTCP e il PTCM sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;
- b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore alla scala 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e in attuazione degli strumenti di pianificazione regionale;
- c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;
- d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;
- e) il piano di monitoraggio ambientale;
- f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico provinciale o della città metropolitana;
- g) gli allegati tecnici in materia di difesa del suolo e relative norme tecniche; nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, gli approfondimenti condotti devono essere basati su analisi territoriali di dettaglio maggiore rispetto a quello proprio del PAI.

5. La proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP o del PTCM contiene almeno:

- a) una relazione che illustri le strategie e gli obiettivi generali del piano;
- b) elaborati grafici atti ad illustrare le principali previsioni del piano alle scale ritenute più opportune;
- c) uno schema dell'apparato normativo;
- d) il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS.

6. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PTCP, del PTCM e delle loro varianti, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi. <15

## **Art. 7**

### *(Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale)*

1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, che illustra i contenuti generali del PTR o del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, informa le province, la città metropolitana e la competente commissione consiliare permanente regionale e trasmette gli atti all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione del documento programmatico.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone e adotta il piano, comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 e lo trasmette alle province e alla città metropolitana che, entro i successivi sessanta giorni, esprimono parere con deliberazione consiliare e lo trasmettono alla Regione. Il piano è trasmesso inoltre all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, nello stesso termine, possono fornire i propri contributi; contestualmente è data notizia dell'adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2, <sup>18=></sup>entro i successivi novanta giorni, <sup><+18</sup> la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della <sup>19=></sup>Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario <sup><=19</sup> espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi.
4. Il piano è, quindi, sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Per il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l'approvazione da parte del Consiglio regionale <sup>20=></sup>avviene sulla base dei contenuti dell'Accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004. <sup><=20 <17</sup>

### **Art. 7 bis.**

*(Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana)*

1. La provincia o la città metropolitana predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la città metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale.
2. La proposta, comprensiva delle informazioni necessarie per il processo di VAS, è trasmessa ai comuni o alle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica che, entro [22=>](#) novanta giorni [<=22](#) dalla ricezione, esprimono il loro parere e lo trasmettono alla provincia o alla città metropolitana; tale proposta è trasmessa, altresì, all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione.
3. La provincia o la città metropolitana adotta il PTCP o il PTCM, con l'indicazione delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58. Dell'adozione del piano è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni, anche ai fini del processo di VAS; il piano è contestualmente trasmesso all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, entro lo stesso termine, possono fornire i propri contributi.
4. Per l'acquisizione dei pareri e dei contributi di cui ai commi 2 e 3 o per la consultazione di altri enti, associazioni o soggetti comunque interessati al processo di pianificazione, la provincia o la città metropolitana può convocare apposite assemblee consultive, da svolgersi nei tempi in tali commi stabiliti.
5. Alle assemblee di cui al comma 4 partecipano i rappresentanti delegati dai soggetti invitati; la provincia o la città metropolitana con proprio atto disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee.
6. Decorsi i termini di cui al comma 3, la provincia o la città metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e assunte le relative determinazioni, trasmette gli elaborati del piano,

corredato dai pareri espressi, alla Giunta regionale, avviando con la stessa un'attività di confronto e copianificazione.

7. A seguito delle attività di cui al comma 6, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della [23=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=23](#) , espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, esprime parere, che assume carattere vincolante qualora riguardi la conformità del piano agli strumenti di pianificazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e agli altri strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale.

8. La provincia o la città metropolitana, acquisito il parere di cui al comma 7, recepisce le indicazioni in esso contenute, provvedendo all'elaborazione definitiva del piano e alla sua approvazione.

9. La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione copia del piano approvato. [<21](#)

[24 >](#)

## **Art. 8**

*(Efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)*

1. I piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono pubblicati, in seguito alla loro approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; con la pubblicazione assumono efficacia, che mantengono a tempo indeterminato, se non diversamente specificato nell'atto di approvazione, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

2. Dalla data di adozione dei piani di cui al comma 1, nonché dei piani d'area delle aree protette, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse; per il PPR o per il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, si applicano, altresì, le misure di salvaguardia di cui al d.lgs. 42/2004.

3. Nel caso in cui i piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del Titolo III.

4. I piani di cui al comma 1 possono contenere:

a) indirizzi;

b) direttive che esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale;

c) prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale

vigente e cogenti anche nei confronti dei privati, delle quali deve essere evidenziata in modo espresso, a pena d'inefficacia, nell'atto di approvazione, la loro prevalenza e cogenza.

5. I piani di cui al comma 1 si attuano secondo i disposti di cui all'articolo 8 bis, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera c). < 24

[25 >](#)

### **Art. 8 bis.**

*(Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)*

1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I PTCP e il PTCM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione; tali piani costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purché approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale. I piani regionali di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTCM e dei piani di livello locale; i PTCP e il PTCM di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei piani di livello locale. In caso di necessità di variante al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve essere comunque esperita la procedura di cui all'articolo 7.

4. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG.

[26-><26](#)

6. L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene:

a) per i PTCP e il PTCM, mediante variante formata e approvata ai sensi dell'articolo 7 bis; la provincia o la città metropolitana trasmette il piano anche al Ministero per i beni e le attività culturali

contestualmente all'invio in Regione; la Regione e il Ministero possono concordare modalità di coordinamento per l'espressione del parere di competenza;

b) per i PRG, mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15; in tali casi è invitato alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis anche il Ministero per i beni e le attività culturali per l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione e il Ministero possono concordare modalità congiunte di partecipazione alla conferenza;

c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento;

d) per i piani d'area delle aree protette, mediante verifica di conformità allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalità in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento.

7. La Giunta regionale può specificare con apposito regolamento le modalità di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo i principi stabiliti nel presente articolo.

8. I piani paesistici vigenti, attuativi del piano territoriale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova, mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalità contenute nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le varianti ai predetti piani paesistici di competenza regionale sono approvate con deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e le varianti ai predetti piani paesistici di competenza provinciale sono approvate con la procedura di cui all'articolo 7 bis; tali varianti assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere modalità attuative di perequazione territoriale tese ad assicurare, mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di vantaggi e di costi relativi a politiche territoriali.

10. Il Consiglio regionale può emanare indirizzi, anche settoriali o riferiti ad ambiti territoriali limitati, rivolti alle province, alla città metropolitana e ai comuni per la redazione e la gestione dei piani di loro competenza, ai fini dell'attuazione dei piani regionali. <25



**Art. 8 ter.**  
*(Progetto Territoriale Operativo)*

1. Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitan; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.
2. Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitan.
3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
  - [28=>](#)a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni e individuazioni di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a), b), c) e d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 7; [<=28](#)
  - b) l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;
  - c) la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;
  - d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
  - e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
4. I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta. [<27](#)

[29 >](#)

**Art. 8 quater.**  
*(Elaborati del Progetto Territoriale Operativo)*

[1] Il Progetto Territoriale Operativo è costituito dai seguenti elaborati:

[30=>](#) 1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, [31=>](#) alla programmazione regionale [<=31](#) ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai

Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta; [<=30](#)

2) gli Allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;

3) le Tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25000 per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; le Tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10.000 e, per le opere di cui alla successiva lettera d), in scala 1:2.000 o catastale. Le Tavole definiscono:

a) la struttura generale del territorio considerato;

b) i vincoli territoriali;

c) il sistema infrastrutturale;

d) le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;

e) la delimitazione del territorio di operatività diretta;

[32=>](#)4) il rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale; [<=32](#)

5) il Programma di fattibilità, illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalità ed i tempi di attuazione;

6) le Norme di Attuazione;

7) l'Elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza indiretta.

[33-><-33](#) [< 29](#)

[34 >](#)

## **Art. 8 quinquies.**

*(Formazione e approvazione del progetto territoriale operativo)*

1. I PTO sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale, dalla provincia o dalla città metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina.

2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il PTO successivamente ai pareri, espressi dalle province, dalla città metropolitana, dai comuni o dalle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dai soggetti con competenza ambientale. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.

3. La provincia o la città metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il PTO e, acquisito il parere dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione

urbanistica interessate e dei soggetti con competenza ambientale, lo adotta. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla provincia o dalla città metropolitana; trascorso tale termine, la provincia o la città metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il piano adottato è inviato alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale dà notizia dell'adozione dei progetti di cui ai commi 2 e 3 sul bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale, alla provincia o alla città metropolitana le proprie motivate osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.

[35+>](#)4 bis. Contestualmente alla pubblicazione il PTO viene trasmesso dall'ente che lo ha formato al Ministero per i beni e le attività culturali che esprime il parere di competenza entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali l'ente competente all'approvazione procede comunque. [<+35](#)

5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, compresi i contributi dei soggetti con competenza ambientale consultati e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della [36=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=36](#) , espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta [37+>](#) nonché recepito il parere del Ministero di cui al comma 4 bis, [<+37](#) procede, per quanto riguarda i progetti da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, anche in relazione agli esiti del processo di VAS, degli elaborati definitivi, che vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

6. Le province e la città metropolitana, dopo l'esame delle osservazioni pervenute relativamente ai PTO da esse adottati, con motivato provvedimento e in relazione al processo di VAS, provvedono alla predisposizione degli elaborati definitivi.

7. I progetti di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), espresso dalla Giunta regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi alla provincia o alla città metropolitana per l'approvazione [38+>](#), che avviene previo recepimento del parere del Ministero di cui al comma 4 bis. [<+38](#)

8. I progetti di cui al presente articolo sono assoggettati a VAS; le relative varianti sono sottoposte a verifica di assoggettabilità da effettuarsi prima dell'adozione della variante stessa, con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni. [< 34](#)

[39 >](#)

### **Art. 8 sexies.**

*(Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo)*

1. Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio [40=>](#)dell'ente competente all'approvazione [<=40](#) in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.

2. Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.

[41-><41](#)

[42=>](#)4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo sono approvate con le procedure di cui all'articolo 15. [<=42](#) [< 39](#)

[43 >](#)

### **Art. 9**

*(Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio)*

1. Gli elenchi degli immobili e delle aree di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 possono essere integrati con il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 138, 139 e 140 del d.lgs. 42/2004.

2. La Regione, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica o riguardante beni culturali immobili di interesse paesaggistico, nonché in attuazione dei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, con motivata deliberazione della Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione di lavori o atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 contiene la puntuale individuazione degli immobili e delle aree da tutelare e specifica la natura e i criteri di tutela; tale deliberazione è comunicata anche al comune interessato, per gli adempimenti di competenza.

[44=>](#)4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela ambientale e naturale perdono efficacia se entro trentasei mesi dalla loro adozione non interviene l'introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nei piani regionali dei parchi e delle

riserve naturali o nel PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene. <=44

45=>4 bis. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela paesaggistica o riguardanti beni culturali o immobili di interesse paesaggistico sono disciplinati in attuazione dell'articolo 150 del d.lgs. 42/2004. <+45 <43

46 >

### **Art. 9 bis.** *(Dissesti e calamità naturali)*

1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione. <46

47 >

### **Art. 9 ter.**

*(Concorso dei Comuni e 48=> delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica <=48 alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)*

49=>1. La provincia e la città metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati nell'ambito dell'elaborazione del PTCP, del PTCM e dei PTO di loro competenza o a loro affidati. <=49

2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:  
a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e 50=> dei rappresentanti delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica; <=50  
b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali

esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;  
c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo [51=>](#)delle unioni montane di comuni. [<=51](#)

3. Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.

4. La [52=>](#)provincia [<=52](#) e la [53=>](#)città metropolitana [<=53](#), nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.

[54=>](#)5. Dell'avvenuto concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia e la città metropolitana devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli piani territoriali. [<=54](#) [<47](#)

[55 >](#)

## **Art. 10**

*(Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)*

1. Il PTR, i PTCP e il PTCM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.

2. Il PPR e il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'articolo 7 in quanto compatibili con la legislazione statale.

3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR, i PTCP e il PTCM sono variati con le procedure previste e disciplinate dagli articoli 7 e 7 bis; il PTO è variato con le procedure di cui all'articolo 8 quinquies. [56+>](#)In tali casi il concorso e le consultazioni di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 2 e di cui all'articolo 9 ter, sono effettuati esclusivamente con gli enti interessati dalla variante. [<+56](#)

4. Le modifiche ai piani di cui ai commi 1, 2 e 3 che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, non costituiscono variante. Parimenti non costituiscono variante le modifiche al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori

paesaggistici riguardanti specificazioni, aggiornamenti o adeguamenti degli elementi conoscitivi o specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) [57+](#) e concordati con il Ministero per i beni e le attività culturali in tale sede. [<+57](#) Tali modifiche sono approvate con deliberazione dell'organo di governo dell'ente interessato, soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; copia della deliberazione e degli atti è trasmessa alla Regione.

5. I piani di settore regionali e provinciali approvati in conformità alle procedure di cui all'articolo 8 bis, comma 3, costituiscono variante agli strumenti di pianificazione territoriale degli enti dello stesso livello.

6. Costituiscono variante al PTR, ai PTCP e al PTCM gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale, provinciale e metropolitano che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti di tali piani territoriali, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo.

7. Fatte salve le disposizioni dei commi 8 e 9, le varianti di cui al presente articolo sono soggette a VAS.

8. Le varianti di cui al presente articolo comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità al processo di VAS; la verifica è effettuata contestualmente all'esame del documento programmatico del PTR, del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici o contestualmente all'esame della proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP e del PTCM, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni.

9. Non sono soggette a procedure di VAS le modifiche di cui al comma 4.

10. Le varianti di cui al presente articolo assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

11. In conformità alle disposizioni in materia di VAS, la Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le modalità operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo. [<55](#)

## **Art. 10 bis.**

*(Stato di attuazione del processo di pianificazione)*

1. La Giunta Regionale, le [59=>](#)province e la città metropolitana [<=59](#) attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale [60+>](#) e paesaggistica [<+60](#), promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione. [< 58](#)

## **[61>](#) TITOLO III. PIANIFICAZIONE URBANISTICA [< 61](#)**

### **Art. 11.**

*(Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)*

[1] I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:

a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale [62->< 62](#) ;  
b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;

[63=>](#)c) la difesa e la tutela dell'assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico; [<=63](#)

[64=>](#)d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione, anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui e il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche compromesse; [<=64](#)

[65=>](#)e) il contenimento del consumo dei suoli; [<=65](#)

f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali [66+>](#), di edilizia sociale [<+66](#) e di attrezzature pubbliche;

[67=>](#)g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche ai fini dell'equa suddivisione tra soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla pianificazione. [<=67](#)

### **Art. 12.**

*(Contenuti del Piano Regolatore Generale)*

[1] [68=>](#)Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le [<=68](#) previsioni [69=>](#)degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica [<=69](#) , che verifica e sviluppa,



con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.

[2] Esso, pertanto, in questo quadro:

- [70=>](#) 1) [71+>](#) definisce l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali e [<+71](#) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui [72=>](#) alla normativa regionale sulla disciplina del commercio [<=72](#) ; [<=70](#)
- 2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico [73+>](#), nonché le aree da sottoporre a specifica regolamentazione a causa della presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa di settore [<+73](#) ;
- 3) [74=>](#) individua [<=74](#) le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni [75=>](#) degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica [<=75](#) ;
- 4) individua e regola [76+>](#) sulla base dei piani agricoli zionali ove operanti [<+76](#) le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero [77+>](#) definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione [<+77](#) ;
- 5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, [78+>](#) nonché delle loro compatibilità o complementarietà, [<+78](#) dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. 13;
- [79+>](#) 5 bis) determina la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, [80+>](#) senza distinzione tra destinazioni d'uso, [<+80](#) con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi; [<+79](#)
- 6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto [81+>](#) e di traffico [<+81](#), alle attività produttive, [82=>](#) articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale [<=82](#), agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;
- 7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica [83=>](#) e

paesaggistica [≤83](#) e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;

[84+>](#)7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso [85+>](#)o alla rimozione degli interventi incongrui [≤+85](#). Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche; [≤+84](#)

[86=>](#)8) può individuare, tramite il piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 41 o tramite cessione gratuita di aree in sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi, anche attraverso il ricorso a forme di perequazione urbanistica e di premialità volumetrica, aree per edilizia sociale, economica e popolare in rapporto alle effettive esigenze locali relative al tempo considerato dal PRG, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41; [≤=86](#)

9) indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati, [87+>](#)anche mediante il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, [≤+87](#) nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;

[88+>](#)9 bis) verifica le previsioni e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti, disciplinando le condizioni per la loro residua attuazione; [≤+88](#)

10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del Piano;

[89+>](#)11) contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della presente legge. [≤+89](#)

[90 >](#)

## **Art. 12 bis.**

*(Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati)*

1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità:

- a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;
- b) ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano;
- c) perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell'edilizia sociale, economica e popolare;

d) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione.

2. La perequazione urbanistica trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica di diritti edificatori. Essa si può applicare a territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue.

3. La perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l'attribuzione negli strumenti urbanistici di equilibrati diritti edificatori alle aree incluse negli ambiti di cui al comma 2, prescindendo dalla localizzazione dell'edificabilità e dalle destinazioni d'uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali diritti sulle superfici fondiarie, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate.

4. I comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica possono concludere, nel rispetto della normativa e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con soggetti pubblici e privati, finalizzati, anche congiuntamente, a:

a) attuare previsioni di assetto del territorio necessarie per la realizzazione di progetti o iniziative di rilevante interesse pubblico in coerenza con le strategie individuate dalla pianificazione urbanistica comunale, anche recependo proposte dei predetti soggetti pubblici e privati, determinandone, altresì, i relativi oneri e garanzie;

b) determinare la partecipazione di soggetti pubblici e privati ai costi connessi con la realizzazione di opere pubbliche generatrici di apprezzabili valorizzazioni o vantaggi per beni o attività private o a determinare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle opere medesime, in equo rapporto con l'entità delle valorizzazioni o vantaggi predetti.

5. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina le modalità operative relative ai contenuti del presente articolo, anche allo scopo di promuoverne l'omogenea applicazione sul territorio regionale. [< 90](#)

### **Art. 13.**

*(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)*

[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di

trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltrechè i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

[2] <sup>91=></sup>I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltrechè quelli in attuazione dell'art.

31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;

- ristrutturazione edilizia;

- <sup>92+></sup>- sostituzione edilizia <sup><+92</sup>

- ristrutturazione urbanistica;

- completamento;

- nuovo impianto.

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso <sup>93+></sup>anche parzialmente o totalmente nuove <sup><+93</sup> con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la

sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti <sup>94=></sup>e quanto ulteriormente previsto <sup>95=></sup>all'articolo <sup><=95</sup> 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); <sup><=94</sup>

<sup>96+></sup>d bis) sostituzione edilizia: gli interventi di integrale sostituzione edilizia dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma; <sup><+96</sup>

e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

[4] <sup>97P></sup>Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge. <sup><P97 <=91</sup>

[5] <sup>98+></sup>Nei centri storici, delimitati ai sensi <sup>99-><-99</sup> della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi <sup>100=></sup>gli <sup><=100</sup> interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.

<sup>101=></sup>6. Le definizioni di cui al comma 3 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatte salve le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24. <sup><=101 <+98</sup>

[7] Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico

o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;  
b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;  
c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27;  
il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.

## **Art. 14.**

*(Elaborati del Piano Regolatore Generale)*

[1] Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:

[102=>](#) a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione del piano e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale del territorio, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento, riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali; [<=102](#)

b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;

[103=>](#) c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti, anche ai fini dell'edilizia sociale, nonché al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge; [<=103](#)

d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;

[104+>](#) d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui [105=>](#) alla normativa regionale sulla disciplina del commercio [<=105](#), ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale; [<+104](#)

2) gli Allegati tecnici, comprendenti:

a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti [106=>](#) gli aspetti geologici, idraulici e sismici [<=106](#) ; [107+>](#) la capacità d'uso e [<+107](#) l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico [108=>](#) e paesaggistico [<=108](#) ; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici [109+>](#); la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessità di

intervento; <+109

b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;

c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione <+110>, comprensiva della quantificazione della capacità insediativa residenziale di cui all'articolo 20 <+110> ;

<+111>c bis) la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, che in caso di VAS è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura; <+111

<+112>c ter) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante; <+112

3) le Tavole di piano, comprendenti:

<+113>0a) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II; <+113

a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000, rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;

b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;

c) <+114>gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2.000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo <+114>;

d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;

<+115>d bis) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e la perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis); <+115

<+116>d ter) la completa rappresentazione dei vincoli che insistono sul territorio; <+116

<+117>4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio. <+117

<+118>4 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, i cui contenuti sono ulteriormente specificati dalle normative di settore, comprendenti:

a) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione o finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto

ambientale;

b) il rapporto ambientale, con la relativa sintesi non tecnica, che analizza gli aspetti necessari per la conduzione del processo di VAS, compresa la valutazione delle alternative;

c) il piano di monitoraggio ambientale. <+118

[2] [119+>](#)I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale [120=>](#), secondo quanto previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio. <=120 <+119

[121-><-121](#)

[122+>](#)3 bis. La proposta tecnica del progetto preliminare è costituita dagli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui al comma 1, numero 4 bis), lettera a), dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2 e dagli elementi essenziali dei seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa di cui al comma 1, numero 1);

b) allegati tecnici di cui al comma 1, numero 2);

c) tavole di piano di cui al comma 1, numero 3), lettere [123+>](#)0a), <+123 a) e b);

d) norme di attuazione di cui al comma 1, numero 4);

e) documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2. <+122

[124+>](#)3 ter. La proposta tecnica del progetto definitivo è costituita dagli elaborati di cui ai commi 1 e 2. <+124

[125+>](#)3 quater. Gli elaborati delle varianti al PRG possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono esprimere, in modo chiaro e univoco, le modificazioni che la variante produce al PRG. <+125

[126+>](#)3 quinquies. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PRG e delle varianti di cui agli articoli 17 e 17 bis, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi. <+126

[127 >](#)

### **Art. 14 bis.**

*(Elaborazione del piano regolatore generale nelle componenti strutturale e operativa)*

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli elaborati del PRG possono essere articolati nelle componenti strutturale e operativa, nel rispetto dell'unitarietà del procedimento di formazione e approvazione del PRG con le modalità di cui all'articolo



15.

2. Attraverso gli elaborati della componente strutturale del PRG sono riconosciuti, evidenziati e interpretati i caratteri e le qualità del territorio; sono, altresì, indicate le scelte fondamentali e durature di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione, definendo:

a) un quadro strutturale, espresso:

1) dalla relazione illustrativa di cui all'articolo 14, comma 1, numero 1);

2) dagli allegati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2), lettere a), c) e c bis);

3) dagli elaborati grafici, nelle scale da 1:25.000 a 1:10.000, atti a definire l'assetto complessivo del territorio oggetto di pianificazione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, numero 3), lettere a) e d ter) e agli esiti delle analisi relative agli allegati tecnici;

b) un quadro progettuale, in scala almeno 1:10.000, che non assume valore conformativo della proprietà, espresso:

1) dagli elaborati grafici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettere 0a) e b);

2) dalla documentazione necessaria a definire l'assetto generale delle ipotesi di sviluppo e di qualificazione del territorio oggetto di pianificazione e della dotazione complessiva di standard pubblici o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22.

3. Attraverso gli elaborati della componente operativa del PRG, conformativi della proprietà, sono definite le azioni, gli interventi e i progetti di trasformazione, di riqualificazione o di nuovo impianto da intraprendere, disciplinandone contenuti tecnici e modalità operative.

Tali elaborati comprendono gli elementi necessari a definire l'attuazione delle previsioni relative alle varie parti del territorio oggetto del PRG, nelle scale da 1:5.000 a 1:1.000, in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, numero 2), lettera b) e numero 3), lettere c), d) e d bis) e con riferimento:

a) agli ambiti di nuovo impianto, di trasformazione e di riqualificazione urbanistica e agli ambiti relativi alla città consolidata, con la definizione dei tipi di intervento in essi consentiti secondo la classificazione di cui all'articolo 13;

b) agli ambiti di interesse storico e artistico di cui all'articolo 24;

c) agli ambiti di interesse paesaggistico e ambientale riconosciuti in base alla legislazione vigente o agli ulteriori ambiti definiti all'interno del PRG;

d) al rispetto dei parametri relativi alle aree a standard pubblico o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22;

e) alle modalità attuative della perequazione urbanistica di cui

all'articolo 12 bis.

4. Il PRG di cui al presente articolo contiene altresì:

- a) le norme di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4), relative sia alla componente strutturale sia a quella operativa;
- b) gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis), relativi al processo di VAS;
- c) gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2, in attuazione della normativa regionale sulla disciplina del commercio, relativi sia alla componente strutturale sia a quella operativa.

5. L'elaborazione del PRG, come disciplinata dal presente articolo, è manifestata all'atto della presentazione della proposta tecnica del progetto preliminare di cui all'articolo 15, nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, che si esprime secondo le modalità previste.

6. Gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare e quelli relativi alla proposta tecnica del progetto definitivo di cui all'articolo 15, commi 1 e 10, sono predisposti secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 3 bis e 3 ter, con riferimento ai contenuti delle componenti strutturale e operativa del PRG di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Gli elaborati della componente strutturale del PRG di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4, sono variati con le procedure di cui all'articolo 17, comma 3, se interessano l'intero impianto strutturale o di cui all'articolo 17, comma 4, se incidono solo su alcune parti dell'impianto strutturale del PRG.

8. Gli elaborati della componente operativa del PRG di cui al comma 3 e quelli di cui al comma 4, nel caso non comportino modifiche alla componente strutturale del PRG, sono variati con la procedura e nei limiti di cui all'articolo 17, comma 5.

9. Sono fatti salvi gli adempimenti connessi alla VAS, come disciplinati dalla presente legge.

10. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo, finalizzate a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi. [< 127](#)

[128 >](#)

## **Art. 15**

*(Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali)*

1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualità di soggetto proponente,

definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla città metropolitana e la adotta con deliberazione del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis.

2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al comma 1 contiene altresì:

a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante;

b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.

3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, secondo le modalità previste con provvedimenti della Giunta regionale.

4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, nel caso di varianti strutturali, il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS.

5. Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti, ove non già provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare.

6. Entro novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti partecipanti di cui all'articolo

15 bis, commi 2 e 3, esprimono la propria valutazione tramite osservazioni e contributi in merito:

- a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano;
  - b) alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, per le varianti strutturali, alla necessità di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilità forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità è pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente.
7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal consiglio.

8. Il progetto preliminare del piano, di cui al comma 7, ha i contenuti dell'articolo 14; esso contiene, altresì, gli elaborati di cui al comma 2, nonché, ove necessario, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

9. Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del soggetto proponente, assicurando ampia diffusione all'informazione e [129=>](#) messo a disposizione dei [<=129](#) soggetti competenti in materia ambientale; il piano è esposto in pubblica visione. Entro tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali.

10. Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definisce la proposta tecnica del progetto definitivo del piano, con i contenuti di cui all'articolo 14, che è adottata con deliberazione della giunta, salva diversa disposizione dello statuto. Non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni devono essere riferite agli ambiti e alle previsioni del piano o della variante; l'inserimento di eventuali nuove aree in sede di proposta tecnica del progetto definitivo, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis).

11. Il soggetto proponente convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime la sua valutazione [130=>](#) entro centoventi giorni dalla prima seduta [<=130](#) e ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. La conferenza di copianificazione e valutazione:

a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico;

b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS.

12. Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello della seconda per non più di sessanta giorni.

13. Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con l'autorità competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico. A tal fine si avvale:

a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione;

b) del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario, emesso dall'autorità competente per la VAS in tempo utile per la redazione del progetto definitivo.

14. Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte di cui al comma 9 e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, può, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.

15. La deliberazione di cui al comma 14:

a) contiene la dichiarazione della capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'articolo 20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 5;

b) in caso di VAS, è accompagnata da una dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento urbanistico, come si è tenuto conto del rapporto ambientale, quali sono le ragioni delle scelte dello strumento urbanistico anche alla luce delle possibili alternative individuate e come sono definite e organizzate le procedure di monitoraggio sull'attuazione dello strumento urbanistico.

16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI o al PTCP secondo i

disposti di cui all'articolo 5, comma 4, attribuisce alle disposizioni dello strumento urbanistico medesimo la valenza di norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto.

17. Lo strumento urbanistico approvato è trasmesso senza ritardo alla Regione, alla provincia e alla città metropolitana a fini conoscitivi e di monitoraggio; per tale trasmissione si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, è tenuto al costante aggiornamento dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico. [<128](#)

[131 >](#)

### **Art. 15 bis.**

#### *(Conferenza di copianificazione e valutazione)*

1. La conferenza di copianificazione e valutazione è convocata e presieduta dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante o suo delegato; il legale rappresentante può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente, competenti in materia urbanistica e ambientale; alla conferenza partecipa l'autorità competente per la VAS.

2. Alla conferenza di copianificazione e valutazione partecipano con diritto di voto: il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia, la città metropolitana, ove istituita, e la Regione; [132=>](#) per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, partecipa altresì il Ministero per i beni e le attività culturali, con diritto di voto. [<=132](#) Partecipano senza diritto di voto:

a) altri soggetti o amministrazioni pubbliche la cui partecipazione sia ritenuta necessaria ai fini della copianificazione e della valutazione ambientale;

b) amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli relativi alle proprie funzioni;

c) soggetti competenti in materia ambientale.

3. La conferenza di copianificazione e valutazione può, altresì, deliberare di consultare:

a) i soggetti portatori di interessi diffusi, indicati dall'ente precedente;

b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei principali settori economici presenti sul territorio.

4. Ogni ente è rappresentato in conferenza di copianificazione e valutazione da un solo partecipante che si esprime sulle materie di

propria competenza; nel caso in cui l'ente sia portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere, anche mediante conferenze di servizi interne, i pareri necessari e considerandoli e armonizzandoli al fine di formulare il parere unico per la conferenza di copianificazione e valutazione; il rappresentante può essere accompagnato da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto. La decisione della conferenza di copianificazione e valutazione è assunta a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e formalizzata nel verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto, al termine dei lavori della conferenza stessa.

[133+>](#) La mancata espressione di uno dei partecipanti con diritto di voto nella conferenza conclusiva si considera espressione di assenso. [<+133](#)

5. Sono vincolanti, ancorchè minoritari all'interno della conferenza di copianificazione e valutazione, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purchè anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per la violazione della presente legge. La predetta deliberazione è resa a cura del rappresentante della Regione in conferenza; il rappresentante, se del caso, richiede una proroga massima di trenta giorni del termine della conferenza, per consentire alla Giunta regionale di esprimersi.

[134+>](#) 5 bis. Il parere del Ministero di cui al secondo periodo del comma 2, espresso in conferenza o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004. La mancata espressione o l'espressione negativa non determina la natura obbligatoria non vincolante del parere del soprintendente ai sensi dell'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004. [<+134](#)

6. Il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione, anche in riferimento al ruolo e alle funzioni del rappresentante regionale, con particolare riguardo alla valutazione della conformità con gli strumenti di pianificazione regionale e al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

7. Il comune può richiedere alla provincia competente o alla città

metropolitana o alla Regione l'assistenza tecnica e logistica all'organizzazione e allo svolgimento della conferenza di copianificazione e valutazione; può, altresì, stipulare convenzioni per la pianificazione, ai sensi dell'articolo 19 quater. [<131](#)

[135 >](#)

## **Art. 16**

*(Piani regolatori intercomunali)*

1. Due o più comuni contermini, uniti o associati per la formazione congiunta del PRG, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con i contenuti di cui all'articolo 12; gli atti che regolano l'associazione stabiliscono le modalità di partecipazione dei comuni associati alla formazione e approvazione, nonché alla variazione del piano regolatore intercomunale. Due o più forme associative di comuni possono adottare medesime modalità di formazione congiunta del PRG o del piano regolatore intercomunale.
2. Ai fini della formazione, adozione, approvazione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative ai PRG.
3. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la formazione dei relativi piani regolatori generali intercomunali. A tal fine gli strumenti di pianificazione regionale possono fornire indirizzi e criteri per la delimitazione delle aggregazioni intercomunali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. [<135](#)

[136 >](#)

## **Art. 16 bis.**

*(Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)*

1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:
  - a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;
  - b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani



esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

[137+>](#) 1 bis. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi. [<+137](#)

2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla provincia interessata e alla città metropolitana, nonché, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.

3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla [138=>](#)prima seduta della conferenza [<=138](#) di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio dell'ente competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica.

5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6 [139+>](#) o di diversa normativa. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. [<+139](#)

[140=>](#) 6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA. [<=140](#)

7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. [141-><-141](#)

[142+>](#) 7 bis. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non

provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l'invito a emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai commi 1 e seguenti del presente articolo. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente. [<+142](#)

[143+>](#)7 ter. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale. [<+143 <](#)  
[136](#)

[144 >](#)

## **Art. 17**

*(Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)*

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a) interessano l'intero territorio comunale;
- b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCIP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

<sup>145=></sup>6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti. <sup><=145</sup>

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. <sup>146+></sup>La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. <sup><+146</sup> Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i

progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS <sup>147=></sup>. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana <sup>148-><-148</sup> si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. <sup><=147</sup> <sup>149+></sup> Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. <sup><+149</sup> Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana <sup>150+></sup>; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. <sup><+150</sup> Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana <sup>151=></sup>, alla Regione e al Ministero <sup><=151</sup>, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in

materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

[152-><-152](#)

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza

apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). [<144](#)

[153 >](#)

### **Art. 17 bis.** *(Varianti semplificate)*

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. [154+>](#) Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni. [<+154](#)

2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:

a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;

b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi [155+>](#) degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14

quinquies [<+155](#) della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

- [156=>](#) c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore; [<=156](#)
- d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;
- e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;
- f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;
- g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

[157-><=157](#)

4. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

[158=>](#) b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore; [<=158](#)



c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la [159-><-159](#) variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del

comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS [160-><-160](#). Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. [161-><-161](#)

[162-><-162](#)

[163-><-163](#)

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse.

14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della

normativa di settore;

c) la relazione geologico tecnica;

d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

[164+>](#) 15 bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto. [<+164](#) [< 153](#)

## **Art. 18**

*(Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)*

[165=>](#) 1. Nel processo di formazione del PRG trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58. [<=165](#)

[2] Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.

[3] [166+>](#) Successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato è tenuto [167=>](#) alla pubblicazione del PRG medesimo sul proprio sito informatico. [<=167](#)

[4] Chiunque può prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese.

[168-><-168](#) [<+166](#)

[169 >](#)

## **Art. 19**

*(Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale)*

[1] Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge.

[170-><-170](#)

[171-><-171](#) [<169](#)

## **172> TITOLO III BIS. PEREQUAZIONE TERRITORIALE, ACCORDI TERRITORIALI E CONVENZIONI PER LA PIANIFICAZIONE <172**

[173 >](#)

### **Art. 19 bis.**

*(Perequazione territoriale)*

1. La perequazione territoriale consiste nell'applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. A tal fine le pubbliche amministrazioni promuovono intese finalizzate a disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune mediante la sottoscrizione di accordi territoriali di cui all'articolo 19 ter.
2. La perequazione territoriale è modalità attuativa delle previsioni di livello sovracomunale degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 9, nonché di eventuali politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai comuni.
3. L'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte perequative si realizza anche attraverso la definizione di strumenti economico-finanziari e gestionali concordati dagli enti coinvolti, mediante gli accordi territoriali di cui all'articolo 19 ter. [<173](#)

[174 >](#)

### **Art. 19 ter.**

*(Accordi territoriali)*

1. La Regione, le province e la città metropolitana possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane. Tali accordi possono prevedere il concorso dei comuni

o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica.

2. La provincia e la città metropolitana, d'intesa con i comuni interessati, possono promuovere la formazione di accordi territoriali finalizzati a concordare scelte strategiche e assetti strutturali di livello sovracomunale per l'attuazione del PTCP e del PTM.

3. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono promuovere la formazione di accordi territoriali per la definizione di politiche urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla interdipendenza delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei territori comunali o della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

4. Gli accordi territoriali possono comportare la condivisione di documenti comuni di programmazione delle scelte territoriali e urbanistiche, la redazione di piani di struttura, comportanti anche la definizione di scelte perequative a livello territoriale.

5. Gli accordi territoriali costituiscono modalità attuativa della perequazione territoriale di cui all'articolo 19 bis; l'accordo definisce gli aspetti gestionali ed economico-finanziari anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti interessati con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

6. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica degli strumenti di pianificazione interessati, secondo le modalità di cui ai Titoli II e III.

7. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 241/1990.

8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi territoriali. [< 174](#)

[175 >](#)

### **Art. 19 quater.**

*(Convenzioni per la pianificazione)*

1. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di pianificazione

urbanistica relativa anche ai singoli ambiti. La convenzione per la pianificazione può prevedere:

- a) la gestione coordinata degli strumenti urbanistici;
- b) l'elaborazione degli strumenti urbanistici intercomunali;
- c) la costituzione di una apposita struttura per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) l'istituzione della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, di livello intercomunale per le valutazioni ambientali;
- e) l'attuazione delle scelte perequative di livello intercomunale, anche per comparti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 ter.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento delle convenzioni per la pianificazione. [<175](#)

## **TITOLO IV. NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE**

[176 >](#)

### **Art. 20**

*(Capacità insediativa residenziale)*

[1] La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.

[2] Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto [177+>](#) nella proposta tecnica del progetto preliminare e [<+177](#) nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purchè in aree di intervento differenziato.

[3] Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc. per ogni abitante nei Comuni [178=>](#) nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2.000 abitanti [<=178](#) e a 90 mc. per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc. e 75 mc.

[4] Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative rispettivamente riferite:

- a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi

di cui alle lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione d'uso, del 3° comma dell'art. 13;

b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d) [179+>](#), d bis) [<+179](#) ed e) del 3° comma dell'art. 13;

c) alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13.

[5] La capacità insediativa di cui alla lettera a) del precedente comma è uguale al numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito. [<176](#)

[180 >](#)

## **Art. 21**

*(Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale)*

[1] Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata [181+>](#), anche tramite il ricorso alla pianificazione esecutiva e alla perequazione urbanistica, [<+181](#) una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:

1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:

a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);

[182=>](#) b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici [183-><-183](#)); [<=182](#)

c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici.

È altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq. qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività poli-funzionali.

Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2.000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.

La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.

I Piani Regolatori Generali dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1° comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.

Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.

2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e [184=>](#)d) [<=184](#) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria [185+>](#) detta dotazione può essere assolta anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi, purché vincolate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del PRG e nel rispetto delle caratteristiche aziendali [<+185](#).

[186=>](#) 3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali [187+>](#), turistico-ricettivi [<+187](#) e commerciali al dettaglio [188-><-188](#) : nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La



dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni. [<=186](#)  
[2] [189=>190=>](#) Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso. [<=190](#)

[191=>](#) 3. Le aree da destinare ai servizi pubblici di cui al presente articolo, possono essere utilmente reperite in apposite strutture multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura, purché dette strutture siano direttamente e autonomamente accessibili dallo spazio pubblico; le aree destinate a parcheggio pubblico possono inoltre essere reperite nel sottosuolo, purché nelle aree sovrastanti, qualora piantumate o destinate a piantumazione, non siano pregiudicate le funzioni vegetative. [<=191](#)

[4] Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento [192+>](#) permanente [<+192](#) ad uso pubblico disciplinato con convenzione [193-><-193](#) . [<=189](#)

[194+>](#) 4 bis. Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi. [<+194](#)

[195+>](#)4 ter. Ogni qualvolta l'intervento, riferito al patrimonio edilizio esistente, comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d'uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG ai sensi dei commi 1 e 2, le superfici eventualmente da dismettere o reperire a norma dei commi medesimi devono essere calcolate nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento su indicati. [<+195 < 180](#)

## **Art. 22.**

*(Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)*

[1] Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a [196=>](#)20.000 [<=196](#) abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal Piano, di norma così distribuita:

- 1,5 mq. per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;
- 1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
- 15 mq. per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.

[197-><-197](#)

[2] [198+>](#) Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21.

[199+>](#) 2 bis. Il PTCP e il PTCM possono fissare criteri per la localizzazione delle dotazioni aggiuntive di attrezzature pubbliche d'interesse generale, anche prescindendo dai limiti amministrativi dei singoli comuni. A tal fine per garantire l'ottimizzazione della distribuzione degli standard di cui al comma 1 a livello sovralocale, i comuni possono promuovere accordi territoriali ai sensi dell'articolo 19 ter, che prevedano una diversa distribuzione delle quantità necessarie in relazione agli abitanti previsti per ciascun comune, fermo restando il rispetto della dotazione complessiva afferente alla somma degli abitanti previsti. [<+199](#)

[200-><-200 <+198](#)

## **Art. 23.**

*(Densità territoriali e densità fondiari minime e massime nelle zone residenziali)*

[1] La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di

ristrutturazione [201=>](#)urbanistica [<=201](#) , nonchè di espansione, previste dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore [202+>](#)di norma [<+202](#) a 10.000 mc. per ha e a 8.000 mc. per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc. per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione [203+>](#)urbanistica [<+203](#) e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, 1° comma, punto 1.

[2] La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:

a) nei Comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc. su mq., pari a 1,0 mq. su mq.;

b) nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc. su mq., pari a 1,35 mq. su mq.;

c) nei Comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc. su mq., pari a 1,7 mq. su mq.

[3] Eventuali prescrizioni di Piano Regolatore Generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante.

## **Art. 24.**

*(Norme generali per [204=>](#)gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici [<=204](#) [205 ><205](#))*

[1] Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali [206+>](#)e [<+206](#) [207=>](#)paesaggistici [<=207](#) da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o [208=>](#)paesaggistico [<=208](#) e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o [209=>](#)paesaggistico [<=209](#) o documentario;

3) le aree di interesse [210=>](#)paesaggistico [<=210](#) ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.

[2] Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltrechè le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico- [211=>](#)paesaggistica [<=211](#) .

[3] <sup>212=></sup> Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri <sup>213=></sup> paesaggistici <sup><=213</sup> della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. <sup><=212</sup>

<sup>214=></sup> 4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale e alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38, 41, 41 bis e di cui all'articolo 43, comma 8, nonché dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, individuati e vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti, secondo le modalità di cui al comma 5:

1) a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al comma 8;

2) quando puntualmente previsto dal PRG, agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione;

b) gli edifici e i manufatti diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) sono soggetti agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione, tramite titolo abilitativo edilizio diretto;

2) sono soggetti agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili, tramite titolo abilitativo edilizio diretto, se puntualmente individuati come edifici per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione nel PRG;

3) in assenza della puntuale individuazione nel PRG e nei casi in cui non è espressamente vietato dal PRG stesso, gli interventi di cui alla lettera b), numero 2) sono ammissibili previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo formato e approvato ai sensi dell'articolo 40, esteso a tutta l'area oggetto d'intervento;

c) le aree libere di elevato valore paesaggistico e ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi

sociali pubblici definiti dal piano regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell'articolo 40. <=214

215=>5. Il PRG individua, fra gli interventi di cui al comma 4, lettera a), quelli che sono ammissibili con titolo abilitativo edilizio diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico esecutivo. <=215

[6] All'interno degli insediamenti 216+>di cui ai commi precedenti <+216 sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.

[7] 217+>Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale. <+217

[8] Le operazioni di restauro 218+>e risanamento <+218 conservativo hanno per obiettivo:

a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica nè volumetrica nè del tipo di copertura;

c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

219=>9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, il PRG fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico. <=219

[10] Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione 220+>delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché <+220 delle porzioni di tessuto in cui è

obbligatorio il ricorso preventivo [221=>](#)agli strumenti urbanistici esecutivi [<=221](#) e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.

[11] Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

[12] L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o [222=>](#)paesaggistico [<=222](#) , nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali [223+>](#)e [<+223 224=>](#)paesaggistici [<=224](#) , promosso dalla Regione [225-><-225](#) , cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

[13] [226+>](#)Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori [227=>](#)paesaggistici [<=227](#) compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico. [<+226](#)

[228 >](#)

## **Art. 25**

*(Norme per le aree destinate ad attività agricole)*

[1] Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

[2] Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:

a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);

b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;

c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio

delle aziende agricole;

d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;

[229=>](#)e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevedere interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24; [<=229](#)

f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;

g) disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;

h) individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;

i) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;

l) individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;

m ) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori [230=>](#)agricoli non a titolo professionale [<=230](#) [231-><-231](#) ;

n) individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di

proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta.

[232=>](#)3. Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali:

- a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;
- b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata. [<=232](#)

[233=>](#)4. Possono avvalersi degli altri titoli abilitativi edilizi di cui al presente articolo i proprietari dei fondi e chi abbia titolo. [<=233](#)

[5] Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extraagricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.

[234=>](#)6. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari con le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione, elaborati tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare, hanno efficacia sino alla approvazione del PRG o di una sua variante e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 58. [<=234](#)

[235=>](#)7. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda: [<=235](#)

- a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;
- b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma del presente articolo;
- c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma;



d) le sanzioni [236-><236](#) per l'inosservanza degli impegni assunti.

[8] L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del [237=>](#)dell'intestatario [<=237](#) su registri della proprietà immobiliare.

[238=>](#)9. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai commi 7 e 8 gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). [<=238](#)

[10] È consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

[239=>](#)11. Nei casi di cui al comma 10 non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato, suoi eredi o familiari. [<=239](#)

[12] Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:

a) terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.

b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.

c) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.

d) terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.

e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda

f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.

[13] Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35. [240 >< 240](#).

[14] Il Piano Regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal 12° comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di [241=>](#)imprenditori agricoli professionali [<=241](#) per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.

[15] Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al 12° comma del presente articolo è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.

[16] Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le

strutture e le attrezzature di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.

[17] È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.

[18] Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune [242=>](#) nell'ambito dell'istruttoria per il titolo abilitativo [<=242](#) , senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

[19] Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17° del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

[20] Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera g) del 2° comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali. [< 228](#)

[243 >](#)

### **Art. 25 bis.**

*(Interventi edilizi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali)*

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento.

2. Qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali.

4. Gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe

installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4. [<243](#)

[244 >](#)

## **Art. 26**

*(Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari [<244](#))*

[1] Il Piano Regolatore individua:

a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:

1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;

2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;

b) le aree di riordino [245+>](#) e di completamento infrastrutturale [<+245](#) da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere [246-><-246](#) ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;

c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;

d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perchè inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;

e) [247=>](#) gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma [<=247](#);

[248=>](#) f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, nonché gli impianti di

commercializzazione all'ingrosso. <=248

[249+>](#)f bis) la possibilità di edificare una unità abitativa a servizio degli insediamenti artigianali e industriali stabilendo una superficie utile lorda massima e un vincolo notarile di pertinenzialità con l'unità produttiva. <+249

[2] Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto [250-><-250](#) .

In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare:

- a) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
- b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
- c) le fasce di protezione antinquinamento;
- d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.

[3] Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltrechè il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore [251=>](#)definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento <=251.

[4] [252+>](#)Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie. <+252

[253-><-253](#)

[254=>](#)6. I titoli abilitativi edilizi relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a 2.500 metri quadrati negli altri comuni sono contestuali alle autorizzazioni commerciali ai sensi della normativa vigente, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 metri quadrati. <=254

[255=>](#)7. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra 4.000 e 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai

criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio. [<=255](#)

[256=>](#)8. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio. [<=256](#)

[9] [257=>](#)Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, [258=>](#)nel titolo abilitativo edilizio [<=258](#), nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:

- a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
- b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
- c) le superfici a magazzino e deposito;
- d) le superfici destinate alle attività accessorie;
- e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
- f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;
- g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
- h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri. [<=257](#)

[10] [259+>](#)Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione. [<+259](#)

[11] [260=>](#)L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo. [<=260](#)

[261+>](#) 11 bis. L'esercizio delle attività estrattive è disciplinato dalla normativa statale e regionale di settore. [<+261](#)

## **Art. 27.**

*(Fasce e zone di rispetto)*

[1] A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal [262=>](#) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) [<=262](#) , che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

[2] Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.

[263=>](#) 3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati. [<=263](#)

[264=>](#) 4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale. [<=264](#)

[265=>](#) 5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5 bis). [<=265](#)

[266=>](#) 6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater. [<=266](#)

[267+>](#) 6 bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. [<+267](#)

[268+>](#) 6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi

urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area. [<+268](#)

[269+>](#) 6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda. [<+269](#)

[270+>](#) 6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente. [<+270](#)

[7] Il Piano Regolatore Generale determina [271+>](#), nel rispetto delle normative di settore, [<+271](#) le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. [272-><-272](#) Il Piano Regolatore determina altresì, [273-><-273](#) le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili [274+>](#), nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti. [<+274](#)

[275=>](#) 8. Nelle aree sciabili di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) non sono consentite nuove edificazioni, fatte salve le infrastrutture e le edificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica, la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento da realizzare sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente. [<=275](#)

[9] [276+>](#) Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.

[10] Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi

di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purchè non in contrasto con [277=>](#) le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004. [<=277](#) [<+276](#)

[11] I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

[278=>](#) 12. Negli edifici [279-><-279](#) esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. [<=278](#)

[13] [280+>](#) Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, [281+>](#) ad esclusione degli impianti di produzione, [<+281](#) nonchè le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi. [<+280](#)

[282 >](#)

## **Art. 28**

*(Accessi a strade statali provinciali)*

(...) [< 282](#)

## **Art. 29.**

*([283=>](#) Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii [<=283](#))*

[1] Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonchè dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltrechè le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane [284+>](#) così come esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 11/2012; [<+284](#)

b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;

c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati [285+>](#), ad esclusione dei canali che costituiscono rete di



consorzio irriguo o mera rete funzionale all'irrigazione, i quali non generano la fascia di cui al presente comma, fatta salva la dimostrata presenza di condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica; [<+285](#) d) metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.

[2] Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è [286=>](#) motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini [287=>](#) geomorfologiche e idrauliche [<=287 <=286, 288+>](#) Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale. [<+288](#)

[3] Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al [289+>](#) primo periodo del [<+289](#) 3° comma dell'art. 27, nonchè [290+>](#) attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e [<+290](#) attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

[4] Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.

[291=>](#) 5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrate e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1. [<=291](#)

[292 >](#)

## **Art. 30**

*(Zone a vincolo idrogeologico e carico antropico)*

1. Il vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) [293=>](#) è disposto [<=293](#) o modificato dallo strumento urbanistico sulla base di adeguate e approfondite indagini idrogeologiche e ambientali.

2. Nelle porzioni di territorio di cui al comma 1, non sono ammessi

interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico; gli interventi ammissibili sono autorizzati ai sensi delle normative vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi strumenti urbanistici.

3. La Regione emana appositi regolamenti al fine di disciplinare le possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente con riguardo alle limitazioni d'incremento del carico antropico. [< 292](#)

[294 >](#)

### **Art. 30 bis.**

*(Abitati da trasferire o consolidare)*

1. Gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'autorità di bacino del fiume Po, secondo le modalità di cui alla normativa vigente per l'individuazione delle zone a rischio molto elevato e costituiscono integrazione al PAI.

2. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) sono sottoposte a specifica verifica e revisione al fine di:

- a) confermare il vincolo;
- b) modificare la perimetrazione del vincolo;
- c) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
- d) trasformare il vincolo di consolidamento in vincolo di trasferimento;
- e) eliminare il vincolo.

3. Le revisioni delle classificazioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire tramite:

- a) variante generale dello strumento urbanistico;
- b) deliberazione della Giunta regionale assunta a seguito di eventi calamitosi o per iniziativa dell'amministrazione stessa, sentiti i comuni interessati.

4. Gli abitati per i quali, ai sensi del comma 2, siano verificate le condizioni per il trasferimento, possono essere inseriti nei procedimenti di rilocalizzazione.

5. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 445/1908 rimangono in vigore fino alla loro revisione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

6. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 13, le funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 sono conferite ai comuni che le esercitano, previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche, idrauliche e di non interferenza con le opere di consolidamento già autorizzate. [< 294](#)

[295 >](#)

### **Art. 31**

*(Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica)*

(...) [< 295](#)

## **[296 >](#) TITOLO IV bis. NUOVE PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE [< 296](#)**

[297 >](#)

### **Art. 31 bis.**

*(Conferenza di pianificazione)*

(...) [< 297](#)

[298 >](#)

### **Art. 31 ter.**

*(Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)*

(...) [< 298](#)

## **TITOLO V. ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE [299](#)**

[300 >](#)

### **Art. 32**

*(Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale)*

1. Il PRG può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quelle in cui il titolo abilitativo è subordinato alla formazione e all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo.
2. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono:
  - a) i piani particolareggiati;
  - b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
  - c) i piani delle aree per insediamenti produttivi;
  - d) i piani di recupero;
  - e) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
  - f) i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47;
  - g) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e

ambientale di cui alla l.r. 18/1996.

3. L'operatività nel tempo e nello spazio dei PRG, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi può essere definita dai programmi pluriennali di attuazione. [< 300](#)

[301 >](#)

### **Art. 33**

*(Programma di attuazione comunale o intercomunale)*

1. I comuni possono dotarsi di programma pluriennale di attuazione delle previsioni del PRG vigente, conforme alla disciplina statale. [< 301](#)

[302 >](#)

### **Art. 34**

*(Contenuto del programma di attuazione)*

(...) [< 302](#)

[303 >](#)

### **Art. 35**

*(Elaborati del programma di attuazione)*

(...) [< 303](#)

[304 >](#)

### **Art. 36**

*(Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A.)*

(...) [< 304](#)

[305 >](#)

### **Art. 37**

*(Approvazione ed efficacia del programma di attuazione)*

(...) [< 305](#)

[306 >](#)

### **Art. 37 bis.**

*(Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici)*

(...) [< 306](#)

### **Art. 38.**

*(Contenuto del Piano particolareggiato)*

[1] Il piano particolareggiato contiene:

- 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
- 2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
- 3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- 4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche;
- 5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;
- 6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

### **Art. 39.**

*(Elaborati del Piano particolareggiato)*

[1] Il Piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:
  - le analisi e le ricerche svolte [307+>](#), compresi gli eventuali approfondimenti delle indagini tecniche di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2); [<+307](#)
  - la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
  - la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
  - i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
- [308+>](#)- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione [309+>](#), comprensiva della quantificazione della

capacità insediativa di cui all'articolo 20; [<+309](#) [<+308](#)

2) la planimetria delle previsioni del Piano

Regolatore Generale relative al territorio oggetto del Piano

Particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

3) la planimetria del Piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenente i seguenti elementi:

- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltrechè delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;

- gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;

- le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;

- l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;

4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;

5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;

6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;

7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;

8) la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;

[310+>](#)8 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario. [<+310](#)

[311=>](#)2. Gli elaborati di cui al comma 1, numeri 3), 4), 5) e 7)

contengono inoltre specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive. [<=311](#)

[312+>](#)2 bis. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo al fine di perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi. [<+312](#)

[313 >](#)

## Art. 40

*(Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato [314 ><](#))*

1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione.
2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione.
3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni.
4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
5. Nel caso in cui il piano particolareggiato contenga opere e interventi sottoposti ad espropriazione per pubblica utilità, le procedure partecipative di cui all'articolo 11 del d.p.r. 327/2001 sono effettuate prima dell'adozione del progetto preliminare del piano stesso; la deliberazione di adozione dà atto dello svolgimento delle procedure anzidette e della valutazione delle osservazioni presentate.
6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi,

dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

8. Per il piano particolareggiato, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

9. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all'articolo 17, commi 4 o 5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le procedure per esse previste. L'eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati.

10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla [315=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=315](#), la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della [316=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=316](#). Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla Giunta regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis dal rappresentante regionale.

11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio comunale. [< 313](#)

#### **Art. 41.**

*(Piano per l'edilizia economica e popolare)*

[1] Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

[2] [317=>](#) Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000



abitanti è obbligatoria [318+>](#) l'individuazione di aree e immobili per l'edilizia sociale, economica e popolare, anche tramite [<+318](#) la formazione del Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:

- la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc., con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc. per residenza temporanea o permanente;

- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ettari. Sono inoltre tenuti alla formazione del PEEP i Comuni per i quali il Piano Territoriale o lo Schema o i Progetti Territoriali Operativi lo prevedano. [<=317](#)

[3] [319=>](#) I Comuni non obbligati, che si avvalgono della facoltà di formare il Piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10. [<=319](#)

[4] Per l'efficacia del piano e le modalità di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e della legge 27 giugno 1974, n. 247.

[320=>](#) 5. La Regione, su proposta o su richiesta di uno o più comuni interessati, promuove la costituzione di forme associative volontarie tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona intercomunali. I comuni facenti parte di forme associative per la formazione del PRGI e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di attuazione possono formare il piano di zona intercomunale. In tale caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei comuni associati. Qualora nessuno dei comuni associati sia obbligato a dotarsi di piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente comma 3. [<=320](#)

[6] Per il contenuto [321+>](#), gli elaborati [<+321](#) ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le norme di cui agli articoli [322+>](#) 38, [<+322](#) 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani

di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo piano di zona.

[7] [323P>](#) Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. [<P323](#)

[8] [324+>](#) Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.

[325-><-325](#) [<+324](#)

[326 >](#)

### **Art. 41 bis.**

*(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente [327 >< 327](#))*

[1] Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale [328-><-328](#), i Comuni possono formare piani di recupero [329+>](#) ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457 [<+329](#).

[2] Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio [330=>](#) del titolo abilitativo edilizio [<=330](#) è subordinato alla formazione del piano di recupero.

[3] Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia [331=>](#), di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica [<=331](#), necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.

[4] Il piano di recupero contiene:

- 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
- 2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
- 3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;
- 4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
- 5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;

6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

[5] Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato.

In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:

- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;

- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.

[332=>](#)6. Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l'articolo 40; nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, si applica l'articolo 40, comma 10. Se il piano di recupero prevede interventi da finanziare in base alle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati tecnici e amministrativi alla Regione. [<=332](#)

[7] [333P>](#)Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui [334=>](#) al 2° comma [<=334](#) ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto. [<P333](#)

[8] Per gli immobili, aree ed edifici [335+>](#) ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n.457 e [<+335](#) non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente [336-><-336](#) comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al terzo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purchè siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario

si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione [337-><-337](#) .

[9] Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.

[338-><-338](#) < 326

[339 >](#)

## **Art. 42**

### *(Piano delle aree per insediamenti produttivi)*

[1] Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del Piano Regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub a) e b) del 1° comma.

[2] Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39 e 40 della presente legge.

[3] I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale [340+>](#) nonchè di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite società di intervento ai sensi delle leggi regionali, [<+340](#) possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purchè assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione può, con deliberazione [341=>](#) della giunta [<=341](#) , invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonchè quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio [342=>](#) dei titoli abilitativi edilizi [<=342](#) è subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto è determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresì la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare.

[4] Il Comune può, nell'ambito delle zone di recupero formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41 bis.

[5] I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con

progetti di piani di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41 bis e l'approvazione è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al 3° comma.

[343=>](#)6. Le convenzioni, i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni previste dal presente articolo sono trascritte nei registri della proprietà immobiliare. [<=343](#) [< 339](#)

[344 >](#)

## **Art. 43**

*(Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa [< 344](#))*

[345=>](#)1. Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi dell'articolo 32, il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo o da uno dei suoi comparti, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/1996, possono presentare al comune progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti. [<=345](#)

[346=>](#)2. Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune. [<=346](#)

[3] Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il [347=>](#)comune [<=347](#) decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo [348-><-348](#), affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono [349=>](#)pubblicati sul sito informatico [<=349](#) del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. [350+>](#)Nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresì, esposti in pubblica visione. [<+350](#)

[4] Entro i 15 giorni successivi alla scadenza [351=>](#)della pubblicazione [<=351](#) del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

[5] Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati [352=>](#)dalla giunta [<=352](#) Comunale.

[6] La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi [353=>](#)di

legge [<=353](#).

[7] Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.

[8] [354+>](#)I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, [355+>](#)ai sensi dell'articolo 30 della legge 457/1978, [<+355](#) possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente articolo 41 bis. [<+354](#)

#### **Art. 44.**

*(Piano esecutivo convenzionato obbligatorio)*

[1] Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di attuazione [356+>](#)di cui all'articolo 33 [<+356](#) preveda la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o [357=>](#)associati [<=357](#) , ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione.

[2] Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti [358+>](#); esso è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 [<+358](#) .

[3] Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo [359-><-359](#), affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono [360=>](#)pubblicati sul sito informatico [<=360](#) del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. [361+>](#)Nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresì, esposti in pubblica visione. [<+361](#)

[4] Entro i 15 giorni successivi alla scadenza [362=>](#)della pubblicazione [<=362](#) del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

[5] Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal [363=>](#)dalla giunta [<=363](#) Comunale.

[364=>](#)6. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque. [<=364](#)

[7] Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del

piano entro il termine di 30 giorni.

[8] Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il [365=>](#) comune [<=365](#) provvede alla compilazione d'ufficio del piano.

[9] Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il [366=>](#) comune [<=366](#) ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.

[367=>](#) 10. Esperite le procedure di cui ai commi 7, 8 e 9, il piano esecutivo è approvato nei modi e nelle forme stabilite ai commi 3, 4 e 5. [<=367](#)

[11] Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato.

[12] In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

[13] La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo.

## **Art. 45.**

*(Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi)*

[1] La convenzione prevede essenzialmente:

1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

[368=>](#) 2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; se tali opere sono eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo e le modalità per il trasferimento delle opere al comune o per il loro asservimento all'uso pubblico o le modalità di attuazione della monetizzazione; [369+>](#) qualora l'importo delle opere di urbanizzazione primaria superi le esigenze infrastrutturali degli interventi edilizi oggetto di convenzione, questa può prevedere che l'eccedenza sia scomputata da quanto dovuto come opere di urbanizzazione secondaria; [<+369 <=368](#)  
[370-><-370](#)

[371=>](#) 3) [<=371](#) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di

attuazione [372+>](#), ove vigenti [<+372](#) ;

[373=>](#)4) [<=373](#) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento;

[374+>](#)4 bis) le clausole attuative di eventuali forme di perequazione urbanistica. [<+374](#)

[375=>](#)2. Se il piano esecutivo prevede interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001 e, ove del caso, gli esoneri di legge dal contributo di costruzione. [<=375](#)

[3] La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 46.**

*(Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati)*

[1] In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione [376+>](#)ove vigente, [<+376](#) il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione [377+>](#)ove vigente, [<+377](#) anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.

[2] Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il [378=>](#)comune [<=378](#) notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti [379-><-379](#) con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica. [380+>](#)La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. [<+380](#)

[3] [381+>](#)Trascorso il suddetto termine si costituisce un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale; l'intervenuta



costituzione costituisce titolo per il [382=>](#) comune [<=382](#) per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e mandarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.

[4] Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del Consorzio obbligatorio, il Comune procede [383-><-383](#) alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.

[384=>](#) 5. Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del PRG direttamente dal comune per le opere di sua competenza o cedute nelle forme di legge. [<=384](#) [<+381](#)

[385-><-385](#)

[386-><-386](#)

## **Art. 47.**

### *(Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche)*

[1] La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando, si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.

[2] In tal caso il Comune, o [387=>](#) le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica [<=387](#), d'intesa con gli Enti Pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.

[3] Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione [388=>](#) della giunta [<=388](#) Comunale ed è vincolante nei confronti [389=>](#) degli Enti di cui al precedente comma, [<=389](#) fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

[4] Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purchè tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale [390+>](#) e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge. [<+390](#)

## TITOLO VI. CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO

[391 >](#)

### **Art. 48**

*(Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni d'uso)*

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale; il titolo abilitativo edilizio è richiesto, altresì, per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. [392=>](#) Sono eseguiti senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001. [<=392](#)  
[393+>](#) 1 bis. I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi. [<+393](#)
2. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri dei titoli abilitativi edilizi.
3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, sono trascritti nei registri immobiliari. [< 391](#)

[394 >](#)

### **Art. 48 bis.**

*(Certificato urbanistico)*

(...) [< 394](#) [395 >< 395](#)

[396 >](#)

### **Art. 49**

*(Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia)*

1. I presupposti, le caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici e le modalità operative per raggiungere l'uniformità nella circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.
- [397+>](#) 2 bis. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del d.p.r. 380/2001, corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 della l. 241/1990. [<+397](#)
3. Il mancato utilizzo, totale o parziale, del titolo abilitativo edilizio obbliga il comune a restituire la quota del contributo di costruzione corrispondente a quanto non realizzato, previa richiesta dell'avente diritto.
4. Il permesso di costruire relativo ad interventi complessi o che richiedono opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree, può essere subordinato alla stipula di una convenzione, il cui schema è approvato dalla giunta comunale o alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.
5. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
6. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori.
7. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo

24, è subordinato al parere vincolante di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") [398+>](#) ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. [<+398](#) [<396](#)

[399 >](#)

## **Art. 50**

*([400=>](#) Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso di costruire [<=400](#))*

[401=>](#) 1. Scaduti i termini di legge per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta. [<=401](#)

2. L'istanza va inoltrata entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui [402=>](#) al comma 1. [<=402](#)

3. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, invita l'autorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di [403=>](#) permesso di costruire. [<=403](#)

4. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, persistendo il silenzio, provvede con decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di [404=>](#) permesso di costruire. [<=404](#) nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. [<399](#)

[405 >](#)

## **Art. 51**

*(Opere di urbanizzazione)*

1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, valgono le definizioni di cui al presente articolo.

2. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate all'articolo 16, commi 7 e 7 bis, del d.p.r. 380/2001; ad esse si aggiungono le opere riconosciute di pubblica utilità relative agli impianti a fune di arroccamento e le reti tecnologiche di erogazione di pubblici servizi,

comprese le reti di comunicazione telematiche [406+>](#), nonché le infrastrutture destinate alla distribuzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. [<+406](#)

3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate all'articolo 16, comma 8, del d.p.r. 380/2001.

4. Le opere di urbanizzazione indotta sono:

a) soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;

b) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;

c) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;

d) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;

e) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;

f) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno. [<405](#)

## **Art. 52**

*(Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali)*

[407=>](#) 1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono, con propria deliberazione, tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso. [<=407](#)

[408=>](#) 2. Le tabelle parametriche di cui al comma 1 sono fondate sui seguenti criteri: [<=408](#)

a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e [409+>](#) eventualmente [<+409](#) dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;

b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del [410=>](#) beneficiario del titolo edilizio [<=410](#) di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal [411=>](#) beneficiario del titolo edilizio [<=411](#) , la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;

c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare [412=>](#) relativi [<=412](#) ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;

d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali [413-><-413](#);

e) nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del [414=>](#) beneficiario del titolo edilizio [<=414](#) .

[415-><-415](#)

[4] Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche [416-><-416](#) , di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un

congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.

[5] L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.

[417-><-417](#)

[7] [418+>](#) I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonché agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche [419+>](#) e percettive. Con medesima deliberazione il comune può stabilire di riservare e accantonare, annualmente, una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione, destinata a opere dirette al superamento delle barriere architettoniche e percettive negli spazi ed edifici pubblici. [<+419 <+418](#)

[420+>](#) 7 bis. I comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono altresì prevedere, per ambiti definiti, oneri di urbanizzazione aggiuntivi al fine di contribuire al finanziamento di opere di urbanizzazione indotta previste in tali ambiti e generatrici di valorizzazioni delle aree e degli immobili ivi localizzati. Tali oneri sono da determinare in proporzione all'entità delle valorizzazioni prodotte. [<+420](#)

### **Art. 53**

*(Convenzione quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi [421+>](#) di insediamenti commerciali e direzionali [<+421](#) e per il riuso delle aree rese libere)*

[422=>](#) 1. Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui all'articolo 26, comma 3, possono intervenire sulla base di convenzioni o accordi tra i comuni e le imprese interessate, definiti in conformità ad uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo. [<=422](#)

[2] Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di

cui all'articolo 45, fissa:

[423=>](#) a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate. La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse; [<=423](#)

[424=>](#) b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese, nonché la tipologia dello strumento urbanistico esecutivo da utilizzare, ove necessario; [<=424](#)

[425=>](#) c) le modalità e i tempi per il trasferimento al comune degli immobili dismessi; [<=425](#)

d) i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.

[3] Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato [426=>](#) dalla Giunta regionale. [<=426](#) [427><](#) [427](#)

[428-><](#) [428](#)

[429-><](#) [429](#)

[430-><](#) [430](#)

[431-><](#) [431](#)

[8] Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.

[432-><](#) [432](#)

[433 >](#)

## **Art. 54**

*(Titolo abilitativo per costruzioni temporanee e campeggi)*

1. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate dai PRG a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste e previo titolo abilitativo con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, dirette e indotte, da computare in base ai disposti del d.p.r. 380/2001. [<433](#)

[434 >](#)



## **Art. 55**

*(Attività estrattive, discariche, reinterri)*

(...) [< 434](#)

[435 >](#)

## **Art. 56**

*(Interventi soggetti ad autorizzazione)*

(...) [< 435](#)

[436 >](#)

## **Art. 57**

*(Abitabilità ed usabilità delle costruzioni)*

(...) [< 436](#) [437 >> < 437](#)

[438 >](#)

## **Art. 58**

*(Misure di salvaguardia)*

1. Dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, nonché delle relative varianti, fino alla loro approvazione, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e delle relative varianti, compresi i progetti preliminari, nonché le proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 10, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dal comma 8, il comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con tali progetti e piani anche intercomunali.

3. Nel caso si renda necessaria una nuova adozione dei piani di cui ai commi 1 e 2, dalla data di tale riadozione decorrono le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 medesimi.

4. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, il comune notifica agli aventi titolo la sospensione del titolo

abilitativo o delle altre forme di legittimazione dell'attività edilizia in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori o siano decorsi i termini di operatività per i titoli abilitativi non soggetti alla comunicazione di inizio lavori.

5. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.

6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'articolo 9 [439+>](#), comma 4 bis [<+439](#) non possono dispiegare la loro efficacia oltre novanta giorni dalla loro adozione.

7. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli [440+>](#)9, comma 4, [<+440](#) 9 bis e 25, comma 6 e le sospensioni di cui al comma 5 non possono dispiegare la loro efficacia oltre trentasei mesi.

8. I provvedimenti sospensivi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti territoriali e urbanistici e delle relative varianti. Le sospensioni non possono, comunque, essere protratte oltre trentasei mesi dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) o dei piani d'area delle aree protette, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, delle relative varianti, dei progetti preliminari, nonché delle proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 10. [< 438](#)

## [441 >](#) **TITOLO VII. VIGILANZA** [< 441](#)

[442 >](#)

### **Art. 59**

#### *(Vigilanza sulle trasformazioni)*

1. Il comune esercita la vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio in applicazione della normativa vigente.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il responsabile del servizio competente si avvale dei funzionari e agenti comunali e dispone le forme di controllo ritenute più efficienti.

3. I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica, devono poter accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato del responsabile del servizio competente.

4. Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali, la violazione per chi si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso previsto al comma 3, comporta la sanzione pecuniaria pari a 516,00 euro. [< 442](#)

[443 >](#)

### **Art. 60**

*(Controllo partecipativo)*

1. Con riguardo agli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, esistenti presso gli uffici comunali, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in tema di accesso agli atti amministrativi. È, altresì, consentito l'accesso ai registri di cui all'articolo 48.

2. Ogni cittadino, singolarmente o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del d.p.r. 1199/1971 relativo alla legittimità dei titoli abilitativi edilizi che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; può, inoltre, sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali. [< 443](#)

[444 >](#)

### **Art. 61**

*(Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni)*

(...) [< 444](#)

[445 >](#)

### **Art. 62**

*(Attuazione del divieto di opere)*

(...) [< 445](#)

[446 >](#)

### **Art. 63**

*(Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione [447 >](#) [< 447](#))*

(...) [< 446](#)

[448 >](#)

### **Art. 64**

*(Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione)*

(...) [< 448](#)

[449 >](#)

### **Art. 65**

*(Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione)*

(...) [< 449](#) [450 >< 450](#)

[451 >](#)

### **Art. 66**

*(Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione)*

(...) [< 451](#)

[452 >](#)

### **Art. 67**

*(Poteri sostitutivi e relativi oneri)*

(...) [< 452](#)

### **Art. 68.**

*([453=>](#)Annullamento di titoli abilitativi edilizi [<=453](#))*

[1] [454=>](#) Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale. [<=454](#)

[2] Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile [455=>](#) all'intestatario del titolo abilitativo [<=455](#) , al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel

termine di 60 giorni.

[3] La Giunta Regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento [456=>](#) del titolo edilizio. [<=456](#)  
[457-><-457](#)

[458 >](#)

### **Art. 69**

*(Altre sanzioni amministrative)*

(...) [< 458](#)

[459 >](#)

### **Art. 70**

*(Procedimento per le sanzioni amministrative)*

(...) [< 459](#)

## **TITOLO VIII. DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

[460 >](#)

### **Art. 71**

*(Delega delle funzioni espropriative)*

(...) [< 460](#)

[461 >](#)

### **Art. 72**

*(Funzioni espropriative non delegate)*

(...) [< 461](#)

[462 >](#)

### **Art. 73**

*(Poteri sostitutivi)*

(...) [< 462](#)

## **TITOLO IX. ORGANI TECNICI E CONSULTIVI**

[463 >](#)

### **Art. 74**

*(Individuazione e organizzazione delle funzioni)*

(...) [< 463](#)

[464 >](#)

### **Art. 75**

*(Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica)*

[1] In attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.

[2] La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma. [< 464](#)

[465 >](#)

### **Art. 76**

*(Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.)*

[1] È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.

[2] La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.

[3] La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:

a) l'Assessore regionale all'Urbanistica, che la presiede o [466=>](#) suo delegato [<=466](#) ;

b) otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica, la viabilità e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque nominativi; [467 >< 467](#)

<sup>468=></sup>c) quattro esperti designati rispettivamente dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dalla sezione regionale dell'Unione province d'Italia (UPI), dalla delegazione regionale della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM), dall'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI); <sup><=468</sup>

<sup>469=></sup>d) otto esperti designati rispettivamente dall'ordine degli architetti, dall'ordine degli ingegneri, dall'ordine regionale dei geologi, dall'ordine interregionale dei dottori agronomi e forestali, dall'Università degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto nazionale di urbanistica, dall'Associazione nazionale centri storici artistici. <sup><=469</sup>

[4] Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 9, secondo comma. È facoltà dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.

[5] I componenti di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.

[6] I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.

[7] I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alle sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.

[8] Il Presidente della Commissione può invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilità di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonché dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.

[9] I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.

[10] La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma del presente articolo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per

gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.

[470=>](#) 11. Alle spese di funzionamento della commissione tecnica urbanistica si provvede a norma della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)). [<=470](#)

[471 >](#)

## **Art. 77**

*(Compiti della commissione tecnica urbanistica)*

1. La commissione tecnica urbanistica è organo consultivo della Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:

- a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ovvero altri atti regionali sui quali la Giunta regionale intenda acquisire il parere della commissione tecnica urbanistica;
- b) strumenti di cui all'articolo 77 bis.

2. Il parere della commissione tecnica urbanistica sulle materie di cui al comma 1, lettera b) è obbligatorio, non vincolante. [< 471](#)

[472 >](#)

## **Art. 77 bis.**

*([473=>](#)Compiti della commissione tecnica urbanistica e della [474=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario [<=474](#) riunite in seduta congiunta [<=473](#))*

[475=>](#) 1. La commissione tecnica urbanistica e la [476=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=476](#) sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della commissione tecnica urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:

- a) il PTR, il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- b) i PTCP e il PTCM;
- c) i PTO [477-><-477](#);
- d) le varianti ai piani paesistici;
- e) i piani d'area dei parchi e delle altre aree protette;
- f) i piani settoriali aventi valenza territoriale. [<=475](#)

[2] Le riunioni congiunte [478=>](#)delle due Commissioni [<=478](#) sono valide con



la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti [479-><-479](#) .

[3] Le riunioni sono presiedute dal Presidente [480=>](#) di una delle due Commissioni [<=480](#) .

[481-><-481](#) . [< 472](#)

[482 >](#)

## **Art. 78**

*(Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica)*

(...) [< 482](#)

[483 >](#)

## **Art. 79**

*(Progettazione degli Strumenti Urbanistici)*

[484=>](#) 1. Gli incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale, in urbanistica, in architettura e in ingegneria, con specifica competenza urbanistica, eventualmente integrati da esperti nelle discipline coinvolte nella predisposizione degli stessi. [<=484](#)

[485=>](#) 2. Per l'intera durata dell'incarico di redazione dei piani generali o delle loro varianti e fino alla loro approvazione, i professionisti non possono assumere incarichi da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati. [<=485](#)

[3] Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a) e 2b) e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare per gli allegati di cui al punto 2b) di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria. [< 483](#)

## **TITOLO X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

[486 >](#)

## **Art. 80**

*(Prima formazione dei Piani SocioEconomici e Territoriali)*

(...) [< 486](#)

[487 >](#)

## **Art. 80 bis.**

*(Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale)*

(...) [< 487](#)

[488 >](#)

## **Art. 81**

*(Procedura per la perimetrazione degli abitati)*

1. Le perimetrazioni dei centri abitati di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis), possono far parte dei contenuti di varianti almeno strutturali ai sensi dell'articolo 17, comma 4, oppure sono adottate dal comune o dalla forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica. In quest'ultimo caso, a seguito dell'adozione, sono inviate alla Regione che può nel termine di sessanta giorni presentare osservazioni alle perimetrazioni adottate, per l'osservanza dell'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche, ambientali e paesaggistiche. Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica approva la perimetrazione. [< 488](#)

[489 >](#)

## **Art. 82**

*(Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)*

(...) [< 489](#)

[490 >](#)

## **Art. 83**

*(Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III)*

(...) [< 490](#)

[491 >](#)

## **Art. 84**

*(Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione)*

(...) [< 491](#)

[492 >](#)

### **Art. 85**

*(Disciplina transitoria dell'attività costruttiva)*

(...) [< 492](#)

[493 >](#)

### **Art. 86**

*(Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti)*

(...) [< 493](#)

[494 >](#)

### **Art. 87**

*(Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione)*

(...) [< 494](#)

[495 >](#)

### **Art. 88**

*(Impianti produttivi ubicati in zone improprie)*

(...) [< 495](#)

[496 >](#)

### **Art. 89**

*(Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali)*

(...) [< 496](#)

[497 >](#)

### **Art. 90**

*(Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge)*

(...) [< 497](#)

[498 >](#)

## **Art. 91**

*(Approvazione degli Statuti dei consorzi)*

(...) [< 498](#)

[499 >](#)

## **Art. 91 bis.**

*([500=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario [<=500](#))*

1. È istituita la [501=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=501](#) , quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40 [502=>](#)41 bis e 77 bis [<=502](#) della presente legge e all'articolo 6 della l.r 18/1996, nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 32/2008, i pareri di cui all'articolo 49, comma 7, della presente legge.
2. La [503=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=503](#) è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. I componenti sono rieleggibili per una sola volta.
3. La [504=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=504](#) è composta da:
  - a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) il presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato;
  - c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
  - d) il responsabile della struttura regionale competente in materia;
  - e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
  - f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio o suo delegato;
  - g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato.
4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è

subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

5. Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali.

6. Le riunioni della [505=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=505](#) sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della l.r. 48/1997.

8. Le modalità di funzionamento della [506=>](#)Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [<=506](#) sono previste da apposito regolamento [507+>](#)della Giunta regionale. [<+507 < 499](#)

[508 >](#)

### **Art. 91 ter.** *(Proroga dei termini)*

(...) [< 508](#)

[509 >](#)

### **Art. 91 quater.** *(Tutela dello strato attivo del suolo coltivato)*

[1] Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:

- a) per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;
- b) per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.

[2] A tali effetti il rilascio [510=>](#)o l'efficacia dei titoli abilitativi [<=510](#) può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative. [< 509](#)

[511 >](#)

### **Art. 91 quinquies.**

*(Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio)*

(...) [< 511](#)

[512 >](#)

### **Art. 91 sexies.**

*(Obbligo del rilascio del certificato urbanistico)*

(...) [< 512](#)

[513 >](#)

### **Art. 91 septies.**

*(Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni)*

(...) [< 513](#)

[514 >](#)

### **Art. 91 octies.**

*(Eliminazione delle barriere architettoniche)*

[1] L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.

[2] La Giunta regionale accerta che le disposizioni contenute nei Regolamenti Edilizi, Piani Regolatori o loro varianti, [515-><-515](#) rispondano alla finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia.

[516=>](#) 3. I comuni, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio dei titoli edilizi o nell'istruttoria dei titoli edilizi non sottoposti a rilascio, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive. [<=516](#)

### **Art. 92.**

*(Disposizioni finali)*

[1] Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n 291.

[2] Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.

[517+>](#) 2 bis. Ai fini dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti di cui

alla presente legge, i relativi elaborati sono predisposti su supporto informatizzato. [<+517](#)

[518+>](#) 2 ter. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nei comuni o loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica in cui, ai sensi di legge, non è prevista e costituita la giunta, gli atti a questa attribuiti nei procedimenti di pianificazione urbanistica sono assunti dal consiglio. [<+518](#)

---

*=1 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2015](#).*

*+2 Aggiunto dall'[art. 1 della l.r. 3/2013](#).*

*+3 Aggiunto dall'[art. 1 della l.r. 3/2013](#).*

*=4 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2015](#).*

*5 Articolo aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 3/2013](#).*

*6 Articolo sostituito dall'[art. 3 della l.r. 3/2013](#).*

*7 Articolo sostituito dall'[art. 4 della l.r. 3/2013](#).*

*=8 Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 17/2013](#).*

*9 Articolo aggiunto dall'[art. 5 della l.r. 3/2013](#).*

*=10 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2015](#).*

*=11 Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 17/2013](#).*

*12 Titolo modificato dall'[art. 6 della l.r. 3/2013](#).*

*13 Articolo sostituito dall'[art. 7 della l.r. 3/2013](#).*

*14 Articolo sostituito dall'[art. 8 della l.r. 3/2013](#).*

*15 Articolo sostituito dall'[art. 9 della l.r. 3/2013](#).*

*=16 Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 17/2013](#).*

*17 Articolo sostituito dall'[art. 10 della l.r. 3/2013](#).*

- +18 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- =19 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)
- =20 Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- 21 Articolo aggiunto dall'[art. 11 della l.r. 3/2013.](#)
- =22 Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- =23 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)
- 24 Articolo sostituito dall'[art. 12 della l.r. 3/2013.](#)
- 25 Articolo sostituito dall'[art. 13 della l.r. 3/2013.](#)
- 26 Abrogato dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- 27 Articolo sostituito dall'[art. 10 della l.r. 45/1994.](#)
- =28 Sostituito dall'[art. 14 della l.r. 3/2013.](#)
- 29 Articolo aggiunto dall'[art. 9 della l.r. 61/1984.](#)
- 30 Sostituito dall'[art. 11 della l.r. 45/1994.](#)
- =31 Sostituito dall'[art. 15 della l.r. 3/2013.](#)
- =32 Sostituito dall'[art. 15 della l.r. 3/2013.](#)
- 33 Abrogato dall'[art. 11 della l.r. 45/1994.](#)
- 34 Articolo sostituito dall'[art. 16 della l.r. 3/2013.](#)
- +35 Aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- =36 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)
- +37 Aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- +38 Aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- 39 Articolo sostituito dall'[art. 13 della l.r. 45/1994.](#)
- =40 Sostituito dall'[art. 17 della l.r. 3/2013.](#)



- <sup>-41</sup> Abrogato dall'[art. 17 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=42</sup> Sostituito dall'[art. 17 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>43</sup> Articolo sostituito dall'[art. 18 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=44</sup> Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+45</sup> Aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>46</sup> Articolo sostituito dall'[art. 19 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>47</sup> Articolo aggiunto dall'[art. 14 della l.r. 45/1994.](#)
- <sup>=48</sup> Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=49</sup> Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=50</sup> Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=51</sup> Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=52</sup> Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=53</sup> Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=54</sup> Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>55</sup> Articolo sostituito dall'[art. 21 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+56</sup> Aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+57</sup> Aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>58</sup> Articolo aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 45/1994.](#)
- <sup>=59</sup> Sostituito dall'[art. 22 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+60</sup> Aggiunto dall'[art. 22 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>61</sup> Titolo modificato dall'[art. 23 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>-62</sup> Abrogato dall'[art. 19 della l.r. 45/1994.](#)
- <sup>=63</sup> Sostituito dall'[art. 24 della l.r. 3/2013.](#)

- <sup>=64</sup> Sostituito dall'[art. 24 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=65</sup> Sostituito dall'[art. 24 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+66</sup> Aggiunto dall'[art. 24 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=67</sup> Sostituito dall'[art. 24 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=68</sup> Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- <sup>=69</sup> Sostituito dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=70</sup> Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)
- <sup>+71</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>=72</sup> Sostituito dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+73</sup> Aggiunto dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=74</sup> Sostituito dall'[art. 15 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>=75</sup> Sostituito dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+76</sup> Aggiunto dall'[art. 15 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>+77</sup> Aggiunto dall'[art. 15 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>+78</sup> Aggiunto dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+79</sup> Aggiunto dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+80</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+81</sup> Aggiunto dall'[art. 15 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>=82</sup> Sostituito dall'[art. 15 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>=83</sup> Sostituito dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+84</sup> Aggiunto dall'[art. 5 della l.r. 50/1980.](#)
- <sup>+85</sup> Aggiunto dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=86</sup> Sostituito dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)

- <sup>+87</sup> Aggiunto dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+88</sup> Aggiunto dall'[art. 25 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+89</sup> Aggiunto dall'[art. 15 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>90</sup> Articolo aggiunto dall'[art. 26 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=91</sup> Sostituito dall'[art. 6 della l.r. 50/1980.](#)
- <sup>+92</sup> Aggiunto dall'[art. 27 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+93</sup> Aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>=94</sup> Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>=95</sup> Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- <sup>+96</sup> Aggiunto dall'[art. 27 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>p97</sup> Comma spostato dall'[art. 16 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>+98</sup> Aggiunto dall'[art. 6 della l.r. 50/1980.](#)
- <sup>-99</sup> Abrogato dall'[art. 16 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>=100</sup> Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 61/1984.](#)
- <sup>=101</sup> Sostituito dall'[art. 27 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=102</sup> Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=103</sup> Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+104</sup> Aggiunto dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)
- <sup>=105</sup> Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=106</sup> Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+107</sup> Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=108</sup> Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+109</sup> Aggiunto dall'[art. 7 della l.r. 50/1980.](#)

- +110 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +111 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +112 Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- +113 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- =114 Sostituito dall'[art. 17 della l.r. 61/1984.](#)
- +115 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +116 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- =117 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)
- +118 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +119 Aggiunto dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)
- =120 Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- 121 Abrogato dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +122 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +123 Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- +124 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +125 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- +126 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 3/2013.](#)
- 127 Articolo aggiunto dall'[art. 29 della l.r. 3/2013.](#)
- 128 Articolo sostituito dall'[art. 30 della l.r. 3/2013.](#)
- =129 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- =130 Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- 131 Articolo aggiunto dall'[art. 31 della l.r. 3/2013.](#)
- =132 Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)

- <sup>+133</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+134</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>135</sup> Articolo sostituito dall'[art. 32 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>136</sup> Articolo sostituito dall'[art. 33 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+137</sup> Aggiunto dall'[art. 26 della l.r. 26/2015.](#)
- <sup>=138</sup> Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+139</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>=140</sup> Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>-141</sup> Abrogato dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+142</sup> Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- <sup>+143</sup> Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- <sup>144</sup> Articolo sostituito dall'[art. 34 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>-145</sup> Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+146</sup> Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- <sup>-147</sup> Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>-148</sup> Abrogato dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- <sup>+149</sup> Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)
- <sup>+150</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>=151</sup> Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>-152</sup> Abrogato dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>153</sup> Articolo aggiunto dall'[art. 35 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+154</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+155</sup> Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)

- =156 Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)*
- 157 Abrogato dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- =158 Sostituito dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)*
- 159 Abrogato dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)*
- 160 Abrogato dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- 161 Abrogato dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)*
- 162 Abrogato dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- 163 Abrogato dall'[art. 3 della l.r. 17/2013.](#)*
- +164 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- =165 Sostituito dall'[art. 36 della l.r. 3/2013.](#)*
- +166 Aggiunto dall'[art. 21 della l.r. 61/1984.](#)*
- =167 Sostituito dall'[art. 36 della l.r. 3/2013.](#)*
- 168 Abrogato dall'[art. 36 della l.r. 3/2013.](#)*
- 169 Articolo sostituito dall'[art. 22 della l.r. 61/1984.](#)*
- 170 Abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 171 Abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 172 Titolo modificato dall'[art. 37 della l.r. 3/2013.](#)*
- 173 Articolo aggiunto dall'[art. 37 della l.r. 3/2013.](#)*
- 174 Articolo aggiunto dall'[art. 37 della l.r. 3/2013.](#)*
- 175 Articolo aggiunto dall'[art. 37 della l.r. 3/2013.](#)*
- 176 Articolo sostituito dall'[art. 23 della l.r. 61/1984.](#)*
- +177 Aggiunto dall'[art. 38 della l.r. 3/2013.](#)*
- =178 Sostituito dall'[art. 1 della l.r. 8/1985.](#)*

+179 Aggiunto dall'[art. 38 della l.r. 3/2013.](#)

180 Articolo sostituito dall'[art. 24 della l.r. 61/1984.](#)

+181 Aggiunto dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

=182 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)

-183 Abrogato dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)

=184 Sostituito dall'[art. 1 della l.r. 8/1985.](#)

+185 Aggiunto dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

=186 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)

+187 Aggiunto dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

-188 Abrogato dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

=189 Sostituito dall'[art. 4 della l.r. 70/1991.](#)

=190 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)

-191 Sostituito dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

+192 Aggiunto dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

-193 Abrogato dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

+194 Aggiunto dall'[art. 39 della l.r. 3/2013.](#)

+195 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)

=196 Sostituito dall'[art. 25 della l.r. 61/1984.](#)

-197 Abrogato dall'[art. 25 della l.r. 61/1984.](#)

+198 Aggiunto dall'[art. 25 della l.r. 61/1984.](#)

+199 Aggiunto dall'[art. 40 della l.r. 3/2013.](#)

-200 Abrogato dall'[art. 40 della l.r. 3/2013.](#)

=201 Sostituito dall'[art. 13 della l.r. 50/1980.](#)

+202 Aggiunto dall'[art. 13 della l.r. 50/1980.](#)

+203 Aggiunto dall'[art. 13 della l.r. 50/1980.](#)

=204 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

205 Vedi anche la [l.r. 35/1995.](#)

+206 Aggiunto dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=207 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=208 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=209 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=210 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=211 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=212 Sostituito dall'[art. 14 della l.r. 50/1980.](#)

=213 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=214 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=215 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

+216 Aggiunto dall'[art. 14 della l.r. 50/1980.](#)

+217 Aggiunto dall'[art. 14 della l.r. 50/1980.](#)

+218 Aggiunto dall'[art. 14 della l.r. 50/1980.](#)

=219 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

+220 Aggiunto dall'[art. 14 della l.r. 50/1980.](#)

=221 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=222 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

+223 Aggiunto dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)

=224 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)



- 225* Abrogato dall'[art. 26 della l.r. 61/1984.](#)
- +226* Aggiunto dall'[art. 14 della l.r. 50/1980.](#)
- =227* Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 3/2013.](#)
- 228* Articolo sostituito dall'[art. 27 della l.r. 61/1984.](#)
- =229* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =230* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- 231* Abrogato dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =232* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =233* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =234* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =235* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- 236* Abrogato dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- 237* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =238* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =239* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- 240* La [l.r. 35/1984](#)
- =241* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- =242* Sostituito dall'[art. 42 della l.r. 3/2013.](#)
- 243* Articolo aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 12/2016.](#)
- 244* Titolo modificato dall'[art. 28 della l.r. 61/1984.](#)
- +245* Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 61/1984.](#)
- 246* Abrogato dall'[art. 28 della l.r. 61/1984.](#)
- =247* Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 61/1984.](#)

- =248 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)*
- +249 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2013.](#)*
- 250 Abrogato dall'[art. 43 della l.r. 3/2013.](#)*
- =251 Sostituito dall'[art. 28 della l.r. 61/1984.](#)*
- +252 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 61/1984.](#)*
- 253 Abrogato dall'[art. 16 della l.r. 20/2009.](#)*
- =254 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2013.](#)*
- =255 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2013.](#)*
- =256 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2013.](#)*
- =257 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)*
- =258 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2013.](#)*
- +259 Aggiunto dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)*
- 260 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 28/1999.](#)*
- +261 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2013.](#)*
- =262 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- =263 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- =264 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- =265 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- =266 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- +267 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- +268 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- +269 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*
- +270 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)*

- +271 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)
- 272 Abrogato dall'[art. 29 della l.r. 61/1984.](#)
- 273 Abrogato dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)
- +274 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)
- =275 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)
- +276 Aggiunto dall'[art. 29 della l.r. 61/1984.](#)
- =277 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)
- =278 Sostituito dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)
- 279 Abrogato dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)
- +280 Aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 50/1980.](#)
- +281 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 3/2013.](#)
- 282 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- 283 Sostituito dall'[art. 45 della l.r. 3/2013.](#)
- +284 Aggiunto dall'[art. 45 della l.r. 3/2013.](#)
- +285 Aggiunto dall'[art. 45 della l.r. 3/2013.](#)
- =286 Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 70/1991.](#)
- =287 Sostituito dall'[art. 45 della l.r. 3/2013.](#)
- +288 Aggiunto dall'[art. 17 della l.r. 50/1980.](#)
- +289 Aggiunto dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)
- +290 Aggiunto dall'[art. 45 della l.r. 3/2013.](#)
- =291 Sostituito dall'[art. 45 della l.r. 3/2013.](#)
- 292 Articolo sostituito dall'[art. 46 della l.r. 3/2013.](#)
- =293 Sostituito dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)

- <sup>294</sup> *Articolo aggiunto dall'[art. 47 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>295</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 29 della l.r. 3/2015.](#)*
- <sup>296</sup> *Articolo aggiunto dall'[art. 2 della l.r. 1/2007.](#)*
- <sup>297</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>298</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>299</sup> *Vedi anche l'[art. 20 della l.r. 70/1991.](#)*
- <sup>300</sup> *Articolo sostituito dall'[art. 49 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>301</sup> *Articolo sostituito dall'[art. 50 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>302</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>303</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>304</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>305</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>306</sup> *Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>+307</sup> *Aggiunto dall'[art. 51 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>+308</sup> *Aggiunto dall'[art. 26 della l.r. 50/1980.](#)*
- <sup>+309</sup> *Aggiunto dall'[art. 51 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>+310</sup> *Aggiunto dall'[art. 51 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>=311</sup> *Sostituito dall'[art. 51 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>+312</sup> *Aggiunto dall'[art. 51 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>313</sup> *Articolo sostituito dall'[art. 52 della l.r. 3/2013.](#)*
- <sup>314</sup> *Si veda l'[art. 7 della l.r. 32/2008.](#)*
- <sup>=315</sup> *Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- <sup>=316</sup> *Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*

- =317 Sostituito dall'[art. 37 della l.r. 61/1984.](#)*
- +318 Aggiunto dall'[art. 53 della l.r. 3/2013.](#)*
- =319 Sostituito dall'[art. 37 della l.r. 61/1984.](#)*
- =320 Sostituito dall'[art. 53 della l.r. 3/2013.](#)*
- +321 Aggiunto dall'[art. 37 della l.r. 61/1984.](#)*
- +322 Aggiunto dall'[art. 37 della l.r. 61/1984.](#)*
- P323 Comma spostato dall'[art. 37 della l.r. 61/1984.](#)*
- +324 Aggiunto dall'[art. 28 della l.r. 50/1980.](#)*
- 325 Abrogato dall'[art. 37 della l.r. 61/1984.](#)*
- 326 Articolo aggiunto dall'[art. 29 della l.r. 50/1980.](#)*
- 327 Si veda l'[art. 7 della l.r. 32/2008.](#)*
- 328 Abrogato dall'[art. 38 della l.r. 61/1984.](#)*
- +329 Aggiunto dall'[art. 38 della l.r. 61/1984.](#)*
- =330 Sostituito dall'[art. 54 della l.r. 3/2013.](#)*
- =331 Sostituito dall'[art. 54 della l.r. 3/2013.](#)*
- =332 Sostituito dall'[art. 54 della l.r. 3/2013.](#)*
- P333 Comma spostato dall'[art. 38 della l.r. 61/1984.](#)*
- =334 Sostituito dall'[art. 38 della l.r. 61/1984.](#)*
- +335 Aggiunto dall'[art. 38 della l.r. 61/1984.](#)*
- 336 Abrogato dall'[art. 38 della l.r. 61/1984.](#)*
- 337 Abrogato dall'[art. 54 della l.r. 3/2013.](#)*
- 338 Abrogato dall'[art. 38 della l.r. 61/1984.](#)*
- 339 Articolo sostituito dall'[art. 39 della l.r. 61/1984.](#)*

- +340 Aggiunto dall'[art. 10 della l.r. 70/1991.](#)
- =341 Sostituito dall'[art. 55 della l.r. 3/2013.](#)
- =342 Sostituito dall'[art. 55 della l.r. 3/2013.](#)
- =343 Sostituito dall'[art. 55 della l.r. 3/2013.](#)
- 344 Titolo modificato dall'[art. 31 della l.r. 50/1980.](#)
- =345 Sostituito dall'[art. 56 della l.r. 3/2013.](#)
- =346 Sostituito dall'[art. 56 della l.r. 3/2013.](#)
- =347 Sostituito dall'[art. 56 della l.r. 3/2013.](#)
- 348 Abrogato dall'[art. 20 della l.r. 70/1991.](#)
- =349 Sostituito dall'[art. 56 della l.r. 3/2013.](#)
- +350 Aggiunto dall'[art. 56 della l.r. 3/2013.](#)
- =351 Sostituito dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)
- =352 Sostituito dall'[art. 56 della l.r. 3/2013.](#)
- =353 Sostituito dall'[art. 40 della l.r. 61/1984.](#)
- +354 Aggiunto dall'[art. 31 della l.r. 50/1980.](#)
- +355 Aggiunto dall'[art. 56 della l.r. 3/2013.](#)
- +356 Aggiunto dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)
- =357 Sostituito dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)
- +358 Aggiunto dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)
- 359 Abrogato dall'[art. 20 della l.r. 70/1991.](#)
- =360 Sostituito dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)
- +361 Aggiunto dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)
- =362 Sostituito dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)

- =363 Sostituito dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)*
- =364 Sostituito dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)*
- =365 Sostituito dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)*
- =366 Sostituito dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)*
- =367 Sostituito dall'[art. 57 della l.r. 3/2013.](#)*
- =368 Sostituito dall'[art. 58 della l.r. 3/2013.](#)*
- +369 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- 370 Abrogato dall'[art. 41 della l.r. 61/1984.](#)*
- =371 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 61/1984.](#)*
- +372 Aggiunto dall'[art. 58 della l.r. 3/2013.](#)*
- =373 Sostituito dall'[art. 41 della l.r. 61/1984.](#)*
- +374 Aggiunto dall'[art. 58 della l.r. 3/2013.](#)*
- =375 Sostituito dall'[art. 58 della l.r. 3/2013.](#)*
- +376 Aggiunto dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- +377 Aggiunto dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- =378 Sostituito dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- 379 Abrogato dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- +380 Aggiunto dall'[art. 32 della l.r. 50/1980.](#)*
- +381 Aggiunto dall'[art. 42 della l.r. 61/1984.](#)*
- =382 Sostituito dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- 383 Abrogato dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- =384 Sostituito dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- 385 Abrogato dall'[art. 42 della l.r. 61/1984.](#)*

- 386 Abrogato dall'[art. 59 della l.r. 3/2013.](#)*
- =387 Sostituito dall'[art. 60 della l.r. 3/2013.](#)*
- =388 Sostituito dall'[art. 60 della l.r. 3/2013.](#)*
- =389 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 61/1984.](#)*
- +390 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 61/1984.](#)*
- 391 Articolo sostituito dall'[art. 61 della l.r. 3/2013.](#)*
- =392 Sostituito dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)*
- +393 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- 394 Articolo abrogato dall'[art. 13 della l.r. 19/1999.](#)*
- 395 Vedi ora l'[art. 5 della l.r. 19/1999.](#)*
- 396 Articolo sostituito dall'[art. 62 della l.r. 3/2013.](#)*
- +397 Aggiunto dall'[art. 26 della l.r. 26/2015.](#)*
- +398 Aggiunto dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)*
- 399 Articolo sostituito dall'[art. 9 della l.r. 19/1999.](#)*
- =400 Sostituito dall'[art. 63 della l.r. 3/2013.](#)*
- =401 Sostituito dall'[art. 63 della l.r. 3/2013.](#)*
- =402 Sostituito dall'[art. 63 della l.r. 3/2013.](#)*
- =403 Sostituito dall'[art. 63 della l.r. 3/2013.](#)*
- =404 Sostituito dall'[art. 63 della l.r. 3/2013.](#)*
- 405 Articolo sostituito dall'[art. 64 della l.r. 3/2013.](#)*
- +406 Aggiunto dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)*
- =407 Sostituito dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- =408 Sostituito dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*



- +409 *Aggiunto dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- =410 *Sostituito dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- =411 *Sostituito dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- =412 *Sostituito dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- 413 *Abrogato dall'[art. 1 della l.r. 8/1985.](#)*
- =414 *Sostituito dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- 415 *Abrogato dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- 416 *Abrogato dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- 417 *Abrogato dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- +418 *Aggiunto dall'[art. 49 della l.r. 61/1984.](#)*
- +419 *Aggiunto dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- +420 *Aggiunto dall'[art. 65 della l.r. 3/2013.](#)*
- +421 *Titolo modificato dall'[art. 50 della l.r. 61/1984.](#)*
- =422 *Sostituito dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*
- =423 *Sostituito dall'[art. 50 della l.r. 61/1984.](#)*
- =424 *Sostituito dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*
- =425 *Sostituito dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*
- =426 *Sostituito dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*
- 427 *Vedi anche la deliberazione del Consiglio regionale n. 438/1979.*
- 428 *Abrogato dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*
- 429 *Abrogato dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*
- 430 *Abrogato dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*
- 431 *Abrogato dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)*

- <sup>-432</sup> Abrogato dall'[art. 66 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>433</sup> Articolo sostituito dall'[art. 67 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>434</sup> Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>435</sup> Articolo abrogato dall'[art. 16 della l.r. 20/2009.](#)
- <sup>436</sup> Articolo abrogato dall'[art. 13 della l.r. 19/1999.](#)
- <sup>437</sup> Vedi ora i D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379 e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- <sup>438</sup> Articolo sostituito dall'[art. 68 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>+439</sup> Aggiunto dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>+440</sup> Aggiunto dall'[art. 4 della l.r. 17/2013.](#)
- <sup>441</sup> Titolo modificato dall'[art. 69 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>442</sup> Articolo sostituito dall'[art. 70 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>443</sup> Articolo sostituito dall'[art. 71 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>444</sup> Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>445</sup> Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>446</sup> Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>447</sup> Vedi anche la [l.r. 58/1985.](#)
- <sup>448</sup> Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>449</sup> Articolo abrogato dall'[art. 13 della l.r. 19/1999.](#)
- <sup>450</sup> Vedi ora l'[art. 6 della l.r. 19/1999.](#)
- <sup>451</sup> Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>452</sup> Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=453</sup> Sostituito dall'[art. 72 della l.r. 3/2013.](#)
- <sup>=454</sup> Sostituito dall'[art. 40 della l.r. 50/1980.](#)

- =455 Sostituito dall'[art. 72 della l.r. 3/2013.](#)*
- =456 Sostituito dall'[art. 72 della l.r. 3/2013.](#)*
- 457 Abrogato dall'[art. 72 della l.r. 3/2013.](#)*
- 458 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 459 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 460 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 461 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 462 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 463 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 464 Articolo sostituito dall'[art. 58 della l.r. 61/1984.](#)*
- 465 Articolo sostituito dall'[art. 12 della l.r. 70/1991.](#)*
- =466 Sostituito dall'[art. 73 della l.r. 3/2013.](#)*
- 467 Vedi anche la [l.r. 48/1997.](#)*
- =468 Sostituito dall'[art. 73 della l.r. 3/2013.](#)*
- =469 Sostituito dall'[art. 73 della l.r. 3/2013.](#)*
- =470 Sostituito dall'[art. 73 della l.r. 3/2013.](#)*
- 471 Articolo sostituito dall'[art. 74 della l.r. 3/2013.](#)*
- 472 Articolo aggiunto dall'[art. 9 della l.r. 20/1989.](#)*
- =473 Sostituito dall'[art. 75 della l.r. 3/2013.](#)*
- =474 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- =475 Sostituito dall'[art. 75 della l.r. 3/2013.](#)*
- =476 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- 477 Abrogato dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*

- =478 Sostituito dall'[art. 14 della l.r. 70/1991.](#)*
- 479 Abrogato dall'[art. 75 della l.r. 3/2013.](#)*
- =480 Sostituito dall'[art. 14 della l.r. 70/1991.](#)*
- 481 Abrogato dall'[art. 75 della l.r. 3/2013.](#)*
- 482 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 483 Articolo sostituito dall'[art. 62 della l.r. 61/1984.](#)*
- =484 Sostituito dall'[art. 76 della l.r. 3/2013.](#)*
- =485 Sostituito dall'[art. 76 della l.r. 3/2013.](#)*
- 486 Articolo abrogato dall'[art. 22 della l.r. 45/1994.](#)*
- 487 Articolo abrogato dall'[art. 22 della l.r. 45/1994.](#)*
- 488 Articolo sostituito dall'[art. 77 della l.r. 3/2013.](#)*
- 489 Articolo abrogato dall'[art. 22 della l.r. 45/1994.](#)*
- 490 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 491 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 492 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 493 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 494 Articolo abrogato dall'[art. 13 della l.r. 19/1999.](#)*
- 495 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 496 Articolo abrogato dall'[art. 42 della l.r. 28/1992.](#)*
- 497 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 498 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 499 Articolo sostituito dall'[art. 78 della l.r. 3/2013.](#)*
- =500 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*

- =501 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- =502 Sostituito dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- =503 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- =504 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- =505 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- =506 Sostituito dall'[art. 5 della l.r. 17/2013.](#)*
- +507 Aggiunto dall'[art. 43 della l.r. 3/2015.](#)*
- 508 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 509 Articolo aggiunto dall'[art. 53 della l.r. 50/1980.](#)*
- =510 Sostituito dall'[art. 79 della l.r. 3/2013.](#)*
- 511 Articolo abrogato dall'[art. 90 della l.r. 3/2013.](#)*
- 512 Articolo abrogato dall'[art. 13 della l.r. 19/1999.](#)*
- 513 Articolo abrogato dall'[art. 6 della l.r. 6/1989.](#)*
- 514 Articolo aggiunto dall'[art. 19 della l.r. 70/1991.](#)*
- 515 Abrogato dall'[art. 80 della l.r. 3/2013.](#)*
- =516 Sostituito dall'[art. 80 della l.r. 3/2013.](#)*
- +517 Aggiunto dall'[art. 81 della l.r. 3/2013.](#)*
- +518 Aggiunto dall'[art. 81 della l.r. 3/2013.](#)*